

11 / 1117
11

NE 2191
1117

SENATO DEL REGNO

SEGRETARIATO GENERALE

Nome e cognome del Senatore

Giannini Dott. Amedeo

Data del R. Decreto di nomina

24 Febbraio 1934-XII

Categoria 15^a

Luogo e data di nascita

Napoli, il 19 Settembre 1886

Titoli gentilizii, professionali e cavallereschi

DOCUMENTI PRESENTATI

- 1) Certificato di nascita
- 2) Copia dello Stato di servizio

Data dell'adunanza della Commissione permanente nella quale furono esaminati i titoli e risoluzioni adottate

Nome del relatore

De Vito

Data della relazione e numero dello stampato

1° Maggio 1934-XII (P. XXX)

Data della deliberazione del Senato

2° Maggio 1934-XII

Data del giuramento

3° Maggio 1934-XII

Data della trasmissione al Senatore del R. Decreto di nomina

ANNOTAZIONI

Decaduto dalla carica di Senatore con ordinanza 30 AGO. 1945 dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del Decreto legislativo Regio Decreto 27 luglio 1944, n. 159, per sanzioni contro il fascismo.

STATO DI SERVIZIO
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Num. 246 di matricola

ESTRATTO DAI RUOLI DI MATRICOLA

Giannini dott. Amedeo

figlio di Pietro nato a Napoli

provincia di Napoli addì 19 settembre 1886



STATO DI SERVIZIO

Servizio Militare

DURATA DEL SERVIZIO						CAMPAGNE DI GUERRA, FERITE ED OSSERVAZIONI
dal			al			
Anno	Mese	Giorno	Anno	Mese	Giorno	

Servizio nelle Amministrazioni Governative

Data di ciascun atto			Qualità dell'atto	GRADO	Classe	STIPENDIO	Altri vantaggi oltre lo stipendio	Ragione di ent	Decorrenza			Annotazioni
Anno	Mese	Giorno							Anno	Mese	Giorno	
1910	Giugno	21	D. Th.	Alunno di 1 ^a Cl.	-				100	Giugno	1 ^a	
1910	luglio	10	D. Th.	"	-							Esame
1910	agosto	21	D. Th.	"	-		100	indennità	100	luglio	26	
1911	aprile	9	D. R.	Legionario	-	2.000			911	aprile	16	
1911	maggio	21	D. R.	"	-	2.000			1911	giugno	1 ^a	Attestato
1912	gennaio	7	D. R.	"	5 ^a	2.000			1912	gennaio	1 ^a	Legge 6/1. 211. n. 624
1912	febbraio	11	D. Th.	"	4 ^a	2.500			1912	febbraio	16	
1912	novembre	22	D. Th.	"	3 ^a	3.000			1912	dicembre	1	
1911	settembre	17	D. R.	R. Commissario a Bussolo (Carnia)								31/1/1915 esca. missione
1917	giugno	28	D. Th.	"	2 ^a	5.500			1917	novembre	1 ^a	
				Annunziato lo stipendio (D. Reg. 10.2.212. n. 4. d. 11)		4.325			1917	febbraio	1 ^a	
1919	agosto	21	D. Th.	Legionario	1 ^a	6.100			1919	settembre	1 ^a	
1919	Ottobre	23	D. R.	Cavaliere	1 ^a	6.650			1919	novembre	1 ^a	

Data di ciascun atto			Qualità dell'atto	GRADO	Classe	STIPENDIO	Altri vantaggi oltre lo stipendio	Ragione di esat.	Decorranza			Annotazioni
Anno	Mese	Giorno							Anno	Mese	Giorno	
1919	Ottobre	26	D.R.	Trono Regolare		6.600			1919	novembre	1°	
						5.600			1919	maggio	1°	
1920	gennaio	20	D.R.	Contingibile		6.100			1919	Settembre	1°	
						8.600			1919	novembre	1°	
1920	maggio	25	S.M.	Nominato Capo dell'Ufficio Stampa presso il Ministero degli Affari Esteri								
				Comunicato a decorrere dal 1° marzo 1921 un assegno mensile temporaneo nella misura di L. 100.			1.930					
				(art. 44 legge 13.8.1911 n. 1089)								
1920	dicembre	10	D.R.	"		9.750			1920	luglio	1°	applicazioni del R.D. legge 4 giugno
						10.500			1921	"	1°	1920 n. 246
1921	dicembre	18	D.R.	"		11.000			1921	"	1°	idem
				Aumentato l'assegno mensile temporaneo di cui sopra nella misura di L. 180.			2160					
1920	ottobre	28		"		12.000	460	esiguo	1921	aprile	1°	esiguo temporaneo
1920	aprile	15	D.R.	"		12.900	260	peraltro	1920	dicembre	1°	di cui sopra
1921	marzo	25	D.R.	Contingibile - Cassa		14.000			1921	aprile	1°	
				gho di Stato								
				Comunicato a decorrere dal 1° aprile 1921 un assegno mensile temporaneo nella misura di lire 200.			2100					
				(R.D. 10.11.1920 N. 1474)								
1921	dicembre	1°	D.R.	"		27.000			1921	dicembre	1°	di cui sopra l'addebi- tamento mensile tem- poraneo di cui sopra
1921	Settembre	25	D.R.	Conferito il titolo onorario di <u>jurista straordinario</u> e <u>Ministro telegrafico</u> triario con rango di <u>prima classe</u> con facoltà di restare <u>in uniforme del grado</u>								

Regio Servizio nelle Amministrazioni Governative

Data di ciascun atto			Qualità dell'atto	GRADO	Stipendio	Altri vantaggi oltre lo stipendio	Ragione di esiti	Decorrenza			Annotazioni
Anno	Mese	Giorno						Anno	Mese	Giorno	
			Applicazione Legge 9 ^a giugno 1932 art. 14 ^o		51.700			1932	luglio	1	
					56.000			1932	luglio	1	
			Applicazione R.D. L. 30 nov. 1940 art. 14 ^o		51.670			1940	dicembre	1	
/											

Roma, 10 MAR 1934 Anno XII

Visto; per estratto conforme della matricola della quale non risulta alcuna interruzione di servizio.




Il Capo di Gabinetto

[Handwritten signature]

5

SENATO DEL REGNO

Onorevole Senatore Giannini



CONVALIDAZIONE DEI TITOLI A SENATORE

del Signor **Amedeo Giannini**

<i>Senatori votanti</i> . .	<u>164</u>	<i>Maggioranza</i>	<u>83</u>
<i>Senatori favorevoli</i>	<u>151</u>		
<i>Senatori contrari</i> .	<u>13</u>		
<i>Senatori astenuti</i> .	<u> </u>		

Il Senato G. Biscaratti

Archivio storico del Senato della Repubblica

SENATO DEL REGNO

XXX
(N. Documenti)

RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

SOPRA LA NOMINA

del Signor Giannini dott. Amedeo

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 24 febbraio 1934-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 15^a dell'articolo 33 dello Stato, il dott. Amedeo Giannini, consigliere di Stato dal 1° aprile 1923.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti

gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Addì 19 maggio 1934-XII.

Deito, relatore.

SENATO DEL REGNO

(N. XXX)
(Documenti)

RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

SOPRA LA NOMINA

del Signor Giannini dott. Amedeo

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 24 febbraio 1934-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 15ª dell'articolo 33 dello Statuto, il dott. Amedeo Giannini, consigliere di Stato dal 1º aprile 1923.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti

gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Addì 1º maggio 1934-XII.

DE VITO, *relatore.*

SENATO DEL REGNO

STATO DELLE ONORIFICENZE

dell'Onorevole Senatore GIANNINI dott. Amedeo di Pietro

GRADO	ORDINE MAURIZIANO		ORDINE CORONA D'ITALIA		NOTE
	Data		Data		
Cavaliere.				30 dicembre 1917	
Cavaliere Ufficiale	23	giugno 1921	22	giugno 1919	
Commendatore.	30	dicembre 1923	22	febbraio 1920	
Grande Ufficiale	4	giugno 1931	20	ottobre 1922	
Gran Cordone.	16	gennaio 1939	2	maggio 1925	

Altri Ordini Cavallereschi: Gr. Uff. Stella Coloniale

Il dott. Amedeo GIANNINI, nato a Napoli il 19 settembre 1886, è iscritto al Partito nazionale fascista dal 27 marzo 1923. Laureato in giurisprudenza nel 1910, entrò nell'Amministrazione degli Interni; nel 1919 fu addetto alla Delegazione Italiana alla Conferenza della pace e nel 1920 fu nominato capo dell'ufficio stampa del Ministero degli Affari Esteri. Nel 1923 consigliere di Stato e segretario generale del Consiglio del Contenzioso diplomatico; nel 1924 ministro plenipotenziario onorario col rango di prima classe e nello stesso anno segretario generale della Commissione preparatoria della Conferenza di diritto internazionale privato e delegato dell'Italia alla Conferenza di Roma per gli Stati successori dell'Austria; nel 1925 relatore della Commissione per la riforma della legislazione ecclesiastica; dal 1923 al 1933 capo di Delegazioni Italiane in varie Commissioni per trattative diplomatiche. È presentemente membro di numerosi Istituti e Associazioni nazionali e internazionali; è dottore *honoris causa* dell'Università di Liège e professore della R. Scuola di Scienze politiche di Roma per l'insegnamento della storia dei trattati, del diritto aeronautico e del diritto pubblico. È autore di numerose pubblicazioni di diritto aeronautico, costituzionale, amministrativo, internazionale, storia diplomatica.

Roma, 3 maggio 1934-XII

UNIONE NAZIONALE FASCISTA DEL SENATO

N. 21 prot.

Egregio Camerata,

La avverto che, come fascista Senatore,
Ella è stata iscritta all'Unione Nazionale Fasci-
sta del Senato.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

f.to: DE VECCHI DI VAL CISMON

Onorevole SENATORE

Gramsci

13

UNIONE NAZIONALE FASCISTA DEL SENATO

Senatore GIANNINI dott. Amedeo

Iscritto all'Unione il 3 maggio 1934-XII

Data di iscrizione al Partito Nazionale
Fascista 23 marzo 1923

Anzianità di iscrizione al Partito Nazionale
Fascista _____

FEDERAZIONE di _____

FASCIO di ROMA

ANNOTAZIONI ammogliato con quattro figli

TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI:
dotto re in giurisprudenza, Consigliere di Stato ecc.

48
Roma, 3 MAG 1937 Anno XV

Onorevole Collega,

poichè la S.V.On.ma risulta iscritto a parlare sul Bilancio di Grazia e Giustizia, che si discuterà in una delle prossime sedute del Senato, può interessarLe di avere tutti gli atti parlamentari che si riferiscono all'argomento. E pertanto il Direttorio dell'Unione Nazionale Fascista provvede ad inviarLe le relazioni del Senato e della Camera, ed i resoconti sommari delle sedute della Camera dei Deputati, nelle quali fu discusso ed approvato il Bilancio di Grazia e Giustizia.

Saluti cordiali

IL DIRETTORIO

Onorevole Signore
dott. prof. Amedeo GIANNINI
Senatore del Regno
Via del Seminario, n.143

= R O M A =

Da restituire valendosi dell'unita busta in franchigia.

Elenco delle Commissioni legislative

- 1 - Commissione di finanza;
- 2 - Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale;
- 3 - Commissione degli affari interni e della giustizia;
- 4 - Commissione degli affari dell'Africa Italiana;
- 5 - Commissione delle Forze Armate;
- 6 - Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare;
- 7 - Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni;
- 8 - Commissione dell'agricoltura;
- 9 - Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia.

Indicazione, in ordine di preferenza, delle Commissioni legislative, ad una delle quali desidererei essere assegnato.

- 1° ~~Commissione economia~~ Affari esteri
- 2° Affari interni
- 3° ~~Affari esteri~~ Commissione economica

Addi Marzo 1939-XVII.

IL SENATORE

A. Giannini

5667
1879

Roma, 28 Ottobre 1940-XVIII

Eccellenza
dott.prof.Amedeo GIANNINI
Senatore del Regno

= R O M A =

Vi comunico che Vi ho nominato Vice Presidente della
Commissione legislativa degli Affari Esteri, Scambi Commer-
ciali e Legislazione Doganale.

Firmato: SUARDO



28. X. '40. XIX

17



SENATO DEL REGNO

E. il Presidente del Senato

- Ricordo la Vostra comunicazione d'urgenza della
comunicazione in via prefettuale della Commissione
legislativa degli affari esteri e Vi ringrazio
cordialmente.

Al
Viamini

Data di nascita 19-9-1886 = Conv.

Doc.

Data dei DISCORSI	OGGETTO	Data dei DISCORSI	OGGETTO
30-5-34	n. 142 - Disciplina professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale	20-5-37	n. 1719 - Bilancio ministero affari esteri
30-3-35	n. 259 - Sicurezza di Patti di commercio economico fra Italia e Austria.	25-5-37	n. 1752 - Bilancio ministero finanze
21-3-35	n. 436 - Bilancio ministero educ. naz.	17-12-37	n. 1979 - Istruzione g. i. l.
25-3-35	n. 464 - Bilancio ministero interno	18-12-37	n. 1761 - Dichiarazione di solennità civile anniversario nascita G. Marconi
27-3-35	n. 495 - Bilancio ministero giustizia	30-3-38	n. 2159 - Bilancio ministero aeronautica
29-3-35	n. 467 - Approvaz. accordo fra Italia ed altri stati concernenti edozione di disposizioni particolari per il trasporto merci spedite per ferrovia con lettera di vettura di ordine	19-12-38	n. 2686 - Istruzione, camere forensi e corporaz.
1-4-35	n. 535 - Bilancio ministero aeronautica	20-12-38	n. 2688 - Riforma. Biblioteca di Stato - Sul Soc. XCV, pagg. 4605, 4621 -
18-5-35	n. 550 - Bilancio ministero comunicaz.	- 30 ^a -	
27-5-35	n. 582 - Mutamento denominazione di Monti di Pietà in «Monti di Papi»	20-4-39	n. 46 - Provvedimenti per incoraggiare il recupero e la demolizione di navi affondate.
28-5-35	n. 620 - Bilancio ministero finanze	2-5-39	n. 47 - Importaz. e esportaz. temporanea
17-12-35	n. 839 - Costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di puerre	2-5-39	n. 50 - Approvaz. accordo commerciale fra Italia e Danimarca
20-12-35	n. 778 - Modific. norme sull'eseguo bancario e sull'eseguo circolare	2-5-39	n. 53 - Approvaz. di atti stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania
16-3-36	n. 1021 - Bilancio ministero educ. naz.	2-5-39	n. 119 - Carriere diplomatiche consolari
15-12-36	n. 1070 - Estensione al Comune di Venezia delle disposizioni recanti provvedimenti a favore del Comune di S. Remo	3-6-39	n. 338 - Agenzie doganarie a prodotti necessari ed elumi industriali e all'opie.
18-3-37	n. 1071 - Istruzione in sede morale della «Fondazione Altilio Odero»	3-6-39	n. 340 - Tariffe per. dei dazi doganali
22-3-37	n. 1075 - Bilancio ministero educ. naz.	1-7-39	n. 241 - Modificaz. alla voce 21 di dazi doganali del nomenclario per l'applicaz. della tariffa per. dei dazi doganali
19-3-37	n. 1494 - Modificaz. al Testo Unico delle leggi sui Consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa.	1-7-39	n. 242 - Approvaz. accordo fra l'Italia e la Francia inteso a regolare il commercio di prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali.
		1-7-39	n. 283 - Aumento n. d. Amministrat. ministero affari esteri.
		13-11-39	n. 385 - Importazione di calzoni maride in esenzione da dazio doganale.

RELAZIONI

Leg. 29 ^a	Leg. 30 ^a	Leg.	Leg.	Leg.	Leg.
366	49				
395	937				
396	999				
579	1122				
854	1216				
855	1305				
942	1445				
943	1446				
944	2428				
945	2433				
1091	2434				
1485					
2233					
2657					
2690					

Leg.	NOMINE, CARICHE, ecc.	Leg.	NOMINE, CARICHE, ecc.
30 ^a	Membro Commissione affari esteri, scambi commerciali e legislazione doganale (vice-presidente)		

Interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, ecc.

--	--

Data dei discorsi	OGGETTO	Data dei discorsi	OGGETTO
13-11-39	n. 390 - Modificaz. Testo unico delle Leggi per risulz. controversie doganali	19-4-41	n. 1297 - Bilancio ministero aeronautica
12-3-40	n. 531 - Nuovo esercizio monopolio per acquisto, importaz. e distribuzione film cinematografici provenienti dall'estero.	28-4-41	n. 1338 - Giugliamento Consiglio Amministrat. Istituto Naz. di Credito per il Lavoro degli Italiani all'estero.
10-5-40	n. 628 - Bilancio ministero giustizia	7-11-41	n. 1536 - Importaz. esportaz. temporanee
8-4-40	n. 634 - Riforma ordinamento Tribunale delle lare e nomine di un Commissario	7-11-41	n. 1538 - Approvaz. convenzione fra Italia e Albania concernente pagamenti in danizari per danni di guerra.
14-5-40	n. 670 - Bilancio ministero sanità e salute	7-11-41	n. 1640 - Indennità danni guerre subiti da funzionari e impiegati ministero esteri
18-6-40	n. 903 - Approvaz. Accordo fra Italia e Belgio inteso a regolare il commercio dei prodotti medicinali	8-1-42	n. 1690 - Trattamento doganale merci di origine greca.
22-7-40	n. 924 - Legge doganale	17-3-42	n. 1796 - Istituto. Enti mar. esportaz. canope.
18-9-40	n. 1033 - Esenzioni dazio importazione per la calicocinamide.	26-6-42	n. 1923 - Costituzione fondo cropaz. borse di pratica commerciale all'estero
14-11-40	n. 1123 - Autorizzazione di impiego di miscela di petrolio e benzina nell'azionamento dei motori agricoli.	29-5-42	n. 1926 - Finanziarie crediti affari esportazione
8-1-41	n. 1186 - Convenzioni in materia di importaz. e esportaz. temporanee	16-6-42	n. 1942 - Trattate. econom. personali all'estero
8-2-41	n. 1217 - Pagare diritto fisso per rilascio certificato per merci esportate dalle Svizzera in transito nel territorio del Regno.	28-9-42	n. 2052 - Istituto. ufficio italico per gestione opere e opere già di complet. opere sottopoz. affari altrui
22-2-41	n. 1264 - Assegnaz. straordinario per contributo a favore Centro Italiano di Studi americani.	28-9-42	n. 2054 - Approvaz. trattato esadiazione stipulato fra l'Italia e la Germania.
19-4-41	n. 1295 - Bilancio ministero guerra	23-7-43	n. 2106 - Investire capitale straniero in Italia
19-4-41	n. 1296 - Bilancio ministero marina	25-11-42	n. 2166 - Istituto. enti coloniali per italiani all'estero
		2-3-43	n. 2219 - Franchigia doganale per legno commestibile destinato fabbricar. pasta di legno
		23-7-43	n. 2422 - Nuova convenzioni in materia di importazioni temporanee.

Dichiaro:

- 1) di non essere squadrista.
- 2) di non aver partecipato alla marcia su Roma;
- 3) di non aver ricoperto cariche nel partito fascista e nella milizia;
- 4) di non essere insignito della sciarpa littorio;
- 5) di non aver aderito alla cosiddetta repubblica sociale italiana.--

Roma, 19 luglio 1944.--

Alf. Giannini
Aurelio Giannini

Nel numero



edito a cura di un gruppo di
funzionari statali di diversi Ministeri.

IL RE DELLA BUROCRAZIA FASCISTA

OVVERO

« IL MEMBRO NATO »

Il Senatore Amedeo Giannini ha l'aria di destarsi da un lungo letargo, e con la faccia ramminchionita e furbesca del notaio manzoniano si volge intorno e dice: « cos'è stato? ».

L'illustre giureconsulto ha dovuto interrompere per circa un semestre (dicembre 1943-giugno 1944) la complessa e poliedrica attività che ha caratterizzato tutto un ventennio della sua vita prodigiosa: dopo avere, nei primi di settembre, presieduto ad Assisi — banchettando e brindando con gli amici nazisti — le ultime riunioni della Commissione italo-tedesca per gli accordi economici, il Senatore si appartava lentamente dalla vita pubblica, rintanandosi, poi, definitivamente in casa.

Non occorre certamente la diabolica e lungimirante scaltrezza di un Amedeo Giannini per non cadere nel pericoloso miraggio della settembrina bagnasciugante repubblica: sicché il Senatore decise di mondarsi delle molte croste e delle troppe tare in un bel lavaacro di silenzio e di ritiro spirituale. I pochi intimi, ammessi al privilegio di visitare in casa l'illustre personaggio, ripetevano accorate parole di compatimento: « povero Amedeo! se vedessi com'è curvo e invecchiato sotto il peso delle sciagure che incombono sulla Patria! » Senonché, la mattina del 5 giugno il Senatore sente i venerandi capelli agitarsi al soffio di un sottile venticello giacobino, e marcia anch'egli, ringiovanito e gagliardo, dietro i vessilli della riconquistata libertà.

E pochi giorni dopo, pontificando nuovamente dalle sue dorate poltrone, comincia a tenere i suoi bravi discorsetti sulla Patria che risorge, sulla libertà che rinasce, sulla caduta della tirannide, ecc. ecc.

Ora noi non vorremmo contristare la pensosa maturità dell'illustre giurista-politico-ambasciatore-direttore generale-professore-pubblicista-presidente di Sezione del Consiglio di Stato-Vice presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché membro di tutte le Accademie, di tutte le Presidenze, di tutti i Congressi, di tutti i Comitati direttivi, e volentieri lo lasceremo nel museo storico del defunto regime, sul piedistallo d'oro tanto laboriosamente costruitosi, col ricco medagliere costellato di tutti i pendagli e di tutte le croci. Ma pare che il dinamicissimo Senatore si agiti e cerchi di rivestire nuovi camaleontici paludamenti per tentare addirittura la scalata a uno di quei due posti che sono stati il sogno febbrile della sua vita: nientemeno che la Presidenza del Consiglio di Stato o la Presidenza di quel Consiglio nazionale delle ricerche che — insieme alla Direzione generale degli affari economici del Ministero degli Esteri — è stato per lunghi anni la sua personale baronia feudale.

E d'altronde, parlando di Amedeo Giannini, che tutti li rappresenta in sommo grado, vogliamo anche alludere ai più alti magnati della burocrazia fascista, a coloro che asservirono la vita amministrativa dello Stato ai torbidi interessi delle camarille, e ai quali vorremmo consigliare il gesto pudico e opportuno dell'ex Procuratore Generale della Cassazione Saltelli (non ancora, purtroppo, seguito da altri) che presentava le dimissioni prima di essere defenestrato.

Il Senatore Amedeo Giannini è stato veramente la sintesi vivente e operante dei peggiori difetti della burocrazia fascista: la superficiale improntitudine, la fatua improvvisazione, la presunzione delle enciclopediche competenze, il camorristico accaparramento e cumulo delle cariche e degli inearichi, la sete smodata dei facili onori e delle laute prebende, l'untuosa servilità verso il padrone e i padroncini, la quotidiana transazione con la propria coscienza.

All'avvento del regime fascista, egli era un modesto funzionario dell'Amministrazione degli Interni; ma — dotato di un occhio clinico sensibilissimo — al momento dell'arrembaggio scelse bene il suo

posto, e s'ineri nell'Ufficio stampa del Capo del governo. Più tardi, il suo « duce », elogiandolo in una solenne circostanza, gli dava di ciò pubblico riconoscimento, proclamandolo « mio attivo collaboratore in più campi dal primo giorno di governo ».

In queste privilegiate parole è la spiegazione della rapida napoleonica carriera del nostro valentuomo. Prefetto, Consigliere, di Stato, Ministro Plenipotenziario, Senatore, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Ambasciatore, Direttore Generale degli affari economici al Ministero degli Esteri, Vice Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il lettore ignaro o ingenuo potrebbe credere che questi altissimi posti dell'Amministrazione dello Stato siano stati coperti dall'esimio Senatore in tempi diversi e successivi. No, amico lettore! E qui sta il bello, cioè il privilegio eccezionale concesso « all'attivo collaboratore in più campi dal primo giorno di governo »; giacché se nel regime fascista il cumulo delle cariche e delle prebende era un fatto normale e consueto nel campo politico e sindacale, a nessun funzionario dello Stato, tranne che ad Amedeo Giannini, fu mai concesso di occupare *nello stesso tempo* e per lunghi anni *quattro* altissimi posti nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato: Ambasciatore, Direttore Generale, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Vice Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E dietro questa dorata cortina di splendenti galloni e di lautì stipendi, una cinquantina di posti e di incarichi meno insigni ma non meno redditizi (elencando soltanto i principali chiediamo venia al Senatore per quelli — e sono i più numerosi — che non si presentano alla nostra affaticata memoria): Presidente del Tribunale delle prede (e qui... nulla da eccepire!); professore nell'università di Roma; direttore o condirettore di una ventina di riviste; membro dei consigli di amministrazione di numerose case editrici; membro della Presidenza dell'Istituto italo-germanico; membro della presidenza dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero; membro della presidenza dell'Istituto italiano di diritto internazionale; presidente dell'Istituto per l'Europa Orientale; presidente dell'Istituto per l'Oriente; Vice presidente della società antischiavista d'Italia (!); membro del comitato interministeriale per l'autarchia; presidente della Società italiana di

navigazione danubiana; presidente del Comitato talassografico italiano; presidente del Comitato nazionale per la geografia; presidente della Commissione per la cinematografia scientifica, membro del Consiglio superiore di statistica; membro del Comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica; presidente del Consiglio d'amministrazione del fondo speciale dell'Istituto centrale di statistica; consigliere dell'Ente nazionale industrie turistiche alberghiere; membro della Commissione per i dazi doganali del Ministero Scambi e Valute; membro del Comitato per le importazioni ed esportazioni del Ministero Scambi e Valute; membro dei Consigli di amministrazione di parecchi Istituti bancari; membro dei Consigli di amministrazione di numerose ditte private (Vice-presidente perfino della ditta trasporti « Fratelli Gondrand »!!!). Si può quasi dire che non sia esistito Istituto o Ente nell'ordinamento amministrativo dello Stato fascista di cui non sia stato « membro » autorevole Amedeo Giannini. Come si nasce poeti o inventori o armigeri, egli nacque « membro », membro per diritto divino di qualunque Ente, Comitato, Consiglio, Rivista. Una fatica veramente ingrata sarebbe quella di un Ragioniere generale dello Stato che volesse compilare nella storia dei bilanci statali del ventennio fascista la voce « Amedeo Giannini » (stipendi, emolumenti vari, Consigli d'amministrazione, diarie e spese dei quindicinali viaggi all'Estero!!)

Sono rimasti celebri nel ricordo dei funzionari statali taluni funambulismi a carattere finanziario dell'illustre Senatore: come quando, non potendosi, e tuttavia dovendosi, conciliare lo stipendio di Ambasciatore con quello di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, egli si faceva collocare, con elegante manovra degna del suo multiforme genio giuridico-diplomatico, per ventiquattrore fuori del ruolo del Consiglio di Stato, per rientrarvi il giorno dopo, non appena avvenuta l'assegnazione dello stipendio di Ambasciatore!! Naturalmente, per quel principio di solidarietà camorristica che era alla base del defunto regime, il Senatore era molto largo e generoso con i funzionari e collaboratori che tanto docilmente lo servivano: e li ripagava sia con la concessione di ciondoli dorati, sia chiamandoli nella inesauribile serie dei Consigli di amministrazione e delle Commissioni da lui presieduti.

Si dirà: ma come poteva l'insigne uomo dividere la sua giornata fra tante gravose cure della vita pubblica?

Ed eccoci a un altro sottile segreto della stupefacente versatilità del nostro personaggio: egli poteva nella stessa mattinata, e talvolta nel giro di poche ore, passare, frettoloso e sorridente, da un Ufficio a una Commissione, da un Consiglio di amministrazione a un'alta udienza, da un Ministero a una conferenza, da una riunione di « esperti » a una lezione universitaria, con la stessa facilità con la quale i pensieri penetranti e profondi si inseguivano nella cinerea nuvoletta delle numerose sigarette che accompagnavano e confortavano l'immane fatica. E non parliamo delle numerose quotidiane udienze con i più alti e celebrati uomini del regime, dei quali godeva l'amicizia e la particolare confidenza: da Galeazzo Ciano al Senatore Bocchini (a questo proposito, non sarà inopportuno ricordare che qualche settimana fa, la radio dei patrioti ha designato ancora una volta al pubblico disprezzo il nome del fratello del Senatore Giannini, funzionario dell'Istituto centrale di statistica, fuggito al Nord con i nazi-fascisti, dopo avere, per parecchi mesi, esercitato il più infame spionaggio ai danni degli italiani).

E non è a credere che nella esplicazione di così ardui compiti, il Senatore trascurasse i doveri dello scienziato e del teorico! Tutt'altro! Anche qui bisogna conoscere i misteriosi recessi del gabinetto alchimistico: diecine di collaboratori, giovani assistenti e incipienti burocrati o vecchi e delusi funzionari aspiranti-cavalieri lavoravano incessantemente, ritagliando dalle riviste estere, dai giornali, dai testi commentati delle costituzioni degli Stati europei, dai bollettini finanziari e commerciali montagne di carta, che la bacchetta del grande mago componeva in poderosi volumi, stampati e smaltiti con altrettanto poderosi incassi dai famigerati Istituti di cultura fascista.

Parallela alla poliedrica attività politico-amministrativa, si svolgeva, con perfetta coerenza, l'elaborazione dottrinarla: l'assertore tenace ed entusiasta dell'Asse e del Tripartito era anche uno dei più accesi fautori dell'autarchia, dell'economia corporativa e dei principi economici dell'« Ordine nuovo ». Mirabile intuizione! In un articolo pubblicato su « Il Corriere della Sera », a guerra inoltrata (che

fa parte di una serie di articoli esaltanti l'autarchia e l'economia corporativa, l'incremento dei traffici commerciali e degli accordi economici con la Germania nazista), e intitolato « *La tomba dell'oro* », egli si scaglia violentemente contro il sistema economico anglo-americano (« che cosa fa l'America dell'oro di tutto il mondo? Io sotterra » — con questa felice battuta si inizia l'articolo), alla cui base è la valuta aurea, e propugna calorosamente — egli che pure ha sempre nutrito il più mistico rispetto per il nobile metallo —, il vangelo economico dell'Asse.

Ma due incarichi, assolti con tanto zelo dal Senatore Giannini, lo consacrano particolarmente al ricordo degli italiani: egli è stato il Presidente della Commissione consultiva per il diritto di guerra (di questa infame guerra), cioè il Presidente della Commissione che ha avuto il compito di elaborare tutta la legislazione di guerra. In questa sua qualità, riunendosi per la prima volta la Commissione alla presenza del « duce », il 6 febbraio 1939, egli ebbe il più ambito ed alto elogio che sia stato tributato in venti anni di regime fascista (quotidiani di Roma dell'8 febbraio 1939): dopo avere parlato dei compiti della Commissione « ... assicurare soprattutto con snellezza di ordinamenti e di azione la funzione consultiva per il diritto di guerra e la condotta della guerra pel governo e per le forze operanti », così concludeva il « duce »: « Questi complessi compiti saranno da voi eseguiti ai miei ordini e sotto il mio diretto controllo, sotto la guida energica del Senatore Giannini, mio attivo collaboratore in più campi dal primo giorno di governo ».


Il Senatore Giannini assicurava: « l'alto compito che ci avete affidato sarà da noi adempiuto con tutta la nostra fede ed energia: anche in questo settore potete quindi affermare un primato di preparazione e di organizzazione (?!?), ed anche in questo settore potete considerare la Nazione pronta a rispondere, quando vorrete, al vostro appello ».

In secondo luogo, egli è stato, per alcuni anni, il Presidente della Commissione per gli accordi economici italo-tedeschi (cioè per l'asservimento brutale di tutta la nostra economia al padrone teutonico): in questa sua qualità egli ha avuto l'ultimo meritato elogio dal suo antico padrone, tributatogli in uno degli ultimi numeri della

famigerata « Corrispondenza repubblicana », in cui si sostiene che gli italiani erano ben lungi dall'attendersi il cosiddetto « tradimento » dell'8 settembre, giacché, fra l'altro, si svolgevano ad Assisi, nella consueta fraterna collaborazione di spiriti, le riunioni della Commissione per gli accordi economici italo-tedeschi, presiedute da un uomo come il Senatore Amedeo Giannini.

Ora, gli italiani si domandano come mai il Senatore Giannini non abbia ancora sentito il bisogno di seguire l'esempio del suo eminente collega Carlo Saltelli. Egli rientra in tutte le categorie di tutte le ordinanze di tutte le epurazioni. Ma rientra, soprattutto, in una sola inconfondibile categoria: quella dei maggiori responsabili del lutto e della rovina della Patria.

Noi siamo ben lungi dal propugnare persecuzioni o vendette: chiediamo soltanto che l'illustre uomo che in un ventennio ha svolto una così prodigiosa attività si conceda finalmente un meritato riposo.



Luigi Barzanti

APPUNTO

circa l'attività del Prof. Amadeo GIANNINI, quale Direttore Generale degli Affari Commerciali, rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale del Personale).

Il Senatore GIANNINI venne incaricato della Direzione Generale degli Affari Commerciali nel 1937. Date altre occupazioni che prendevano parte del suo tempo, egli, come metodo di lavoro, usava dirigere l'insieme degli affari ordinari della Direzione, lasciandone la più diretta cura ai capi dei singoli uffici, ma prestando la migliore sua attività ai negoziati commerciali, dei quali, come rappresentante del Ministero degli Esteri, aveva la Presidenza.

La preparazione tecnica degli accordi e la successiva loro applicazione erano demandate ai dicasteri tecnici direttamente interessati (Scambi e Valute, Cooperazioni, Finanze, Agricoltura, Comunicazioni) i quali soli potevano conoscere i fabbisogni valutari e commerciali del Paese, le disponibilità di quest'ultimo, l'entità e i valori singoli o complessivi degli scambi. Al Presidente delle Commissioni incaricate del negoziato dei Trattati (ai quali, non meno che urgevano i bisogni, e si restringevano, contemporaneamente, le disponibilità, non solo del nostro ma di tutti i Paesi, si erano venuti costituendo dei semplici accordi, o finanziari o commerciali o specializzati, di breve durata, raramente superiore all'anno, e talora al semestre), incombava il lavoro di coordinamento fra le varie amministrazioni, la condotta diplomatica delle trattative, e, infine, in base agli ordini del Ministro degli Esteri, la conclusione dell'accordo.

Quanto precede si è creduto opportuno premettere per la valutazione, della esatta competenza dell'azione del Senatore Giannini. Al Presidente delle delegazioni non spettava un giudizio o una facoltà di iniziativa tale da permettergli di danneggiare o favorire

"ad libitum" interessi generali o, peggio ancora, particolari. In ogni delegazione (i cui componenti erano nominati con decreto del Ministro degli Affari Esteri, su designazione, però, di tutti i Ministri interessati), le varie Amministrazioni erano tutte rappresentate da uno o più alti funzionari - a seconda dell'importanza delle trattative - i quali funzionari si facevano assistere da propri consiglieri quali esperti tecnici. Il Presidente pertanto, non poteva decidere senza tener conto di questo o di quel particolare bisogno di determinati settori della economia italiana per evitare che potesse essere avvantaggiata in uno o in altro di essi, questa o quella categoria interessata, a detrimento di altre.

Una costante usò, inoltre, che dopo le più importanti sedute, i Direttori Generali dei vari Ministeri membri delle delegazioni commerciali, informassero circa l'andamento di esse i propri Ministri per richiedere istruzioni. Se, come sovente accadeva, queste erano contrastanti, si individuavano punti di vedute tra i vari Ministri, e si redigevano dell'uno o dell'altro di essi, promemoria riassuntivi al Capo del Governo per le definitive determinazioni, dalle quali il Presidente delle delegazioni, e cioè il Senatore Giannini, traeva le istruzioni per la linea di condotta, nel corso ulteriore del negoziato.

Ciò premesso l'attività svolta dal Senatore Giannini in questo settore, può venire considerata in due principali periodi, e cioè, post-sanzionistico e bellico.

Al termine delle sanzioni giuevrine, tutti gli accordi con circa 30 Stati erano, di fatto e di diritto, decaduti. Si impose così la revisione totale e contemporanea delle relazioni economiche dell'Italia con tutto il mondo, conclusasi in una serie di accordi tanto generali che particolari, che a loro volta condussero all'assottigliamento ed alla ripresa dell'economia italiana.

La quale, in quel periodo di tempo, era dominata da due criteri fondamentali, imposti dall'alto, quali direttive assolute di Governo, alle quali il Senatore Giannini, come qualsiasi altro

dirigente, non avrebbe potuto in alcun modo sottrarsi, e cioè: autarchia e scambi compensati.

Dal primo (autarchia) derivò la stipulazione di accordi commerciali e finanziari adeguati alle circostanze.

Dal secondo criterio (scambi compensati) derivò che il sistema degli scambi italiani si basava sul principio del regime delle licenze e dei permessi di importazione e di esportazione, il cui funzionamento concerneva solo quei Ministeri che avevano la funzione di indicare con la maggiore approssimazione il fabbisogno e le disponibilità effettive di merci (Scambi e Valute, Corporazioni, Agricoltura), e che poi amministravano in pratica la concessione delle licenze (Finanze, Corporazioni). Tali indicazioni servivano di esclusiva base di trattative al Presidente delle delegazioni. I dati tecnici venivano indicati quasi "ne varietur" e il meccanismo delle operazioni del commercio internazionale scivolava completamente dalla sfera del Ministero degli Affari Esteri.

L'operato del Senatore Giannini, in detto periodo, fu quanto mai intenso e complesso, dato il susseguirsi di delegazioni straniere, le cui sedute erano talora contemporanee per più Paesi; l'attività con cui egli affrontò tale difficile e pesante compito non sembra meritevole di critica.

Il periodo bellico, nel quale l'assoluta maggioranza delle relazioni economiche dell'Italia si svolgeva con la sola Germania, per circa tre quarti del volume totale del nostro commercio estero, merita un più dettagliato esame.

Anzitutto è da osservare che da parte della Direzione Generale degli Affari Commerciali del Ministero degli Esteri non venne compiuta alcuna azione di preparazione alla guerra. Non si ebbero direttive superiori per adeguarsi alle future esigenze belliche, né nel campo della preparazione e della resistenza industriale, né in quello della resistenza alimentare. In secondo luogo

go è da notare che il progressivo peggioramento delle nostre relazioni con le grandi democrazie condusse di per sé stesse ad una situazione di tutto favore a beneficio della Germania, del resto voluta sia dal Capo del Governo che dai Capi delle Amministrazioni e delle grandi organizzazioni di categoria. L'intera vita industriale ed economica italiana si condusse, quindi, prima ancora che scoppiasse il conflitto, nelle mani della Germania, la quale poteva, a suo beneplacito, stringere e allargare il canale da cui affluivano tutte e quasi le nostre risorse; e ciò anche indirettamente, poiché il peso germanico si esercitava con tutta la sua forza su altri mercati stranieri altamente necessari alla nostra alimentazione (Ungheria, Romania, Jugoslavia).

Il Direttore Generale degli Affari Economici, si trovò quindi, prima ancora dello scoppio della guerra, di fronte ad una situazione preesistente, dalla quale era impossibile prescindere e che andò aggravandosi, proporzionalmente, con l'andamento a noi sfavorevole del conflitto.

Dalla documentazione in atti appare che il Senatore Giannini ha fatto ed ha tentato di fare quanto era in suo potere non per ovviare (il che era impossibile) ma per limitare i danni che derivavano da una tale situazione di cose. A varie riprese (come può essere documentato), il Prof. Giannini attirò l'attenzione del Ministro (Giace) e degli altri ministri tecnici sul pericolo conseguente ad un accentramento nelle sole mani tedesche del traffico internazionale, dell'Italia, e sulla necessità di mantenere buone relazioni politiche ed economiche con terzi Paesi (in particolare Svizzera, Romania e Ungheria). Risulta dagli atti che egli dovette imporre presso altri Ministeri la sua autorità per addivenire agli accordi con la Svizzera (del 22.11.1942) e con la Romania (del 3.12.1942) come pure egli andò al di là delle istruzioni di massima ricevute, allo scopo di creare una atmosfera di comprensione con la Francia, alla quale sempre si ricorse di far troppe pesare le clausole armistiziali (vedi carteggio polemico degli anni 1942-43).

con la Ciaf e col Comando Supremo; verbali delle sedute presso il Ministero Fabbri-Grignera nel 1943 per il "pompeggio" della Francia occupata, accordi col Governo Laval, del novembre 1941).

In ispecie, per le buone relazioni con la Svizzera, è degno di nota un appunto in data 18 febbraio 1943 che il Senatore Giannini indirizzò al Capo del Governo per opporsi alle strangolamento della Svizzera chiesto dai tedeschi, approfittando che il traffico di vetico passava per il porto di Genova. Questa volta la resistenza del Senatore Giannini valse a persuadere il Capo del Governo.

Risulta poi, sempre dagli atti della Direzione che il Senatore Giannini, per diminuire gli indiretti ed esosi saccheggi dell'"alleato", fu promotore dell'istituzione della tessera per l'abbigliamento, abbinata ad un documento che non fosse il passaporto, onde impedire ai tedeschi di comprare nei negozi italiani; dell'accordo del 14.3.1942 sulle somministrazioni reciproche delle forze armate per limitare, attraverso l'apposito Comitato da lui proposto e presieduto, i diritti e gli arbitri delle forze tedesche in Italia; dell'accordo sul controllo doganale del 6.8.1943, sulle tratte germaniche per diminuire le esportazioni tedesche.

Se scarsi furono i risultati di tale azione, giova ricordare che a questa si opposero costantemente forze superiori, estrinsecanti nelle intrusioni del Capo del Governo e del Ministro Ciano e nello perentorio insistere dell'Ambasciata di Germania presso il Capo del Governo e dell'O.K.W. presso il nostro Comando Supremo.

Per quanto concerne le relazioni economiche con la Germania e poi quelle con tutti i Paesi neutrali, è da rilevare che esse si esplicavano solo attraverso l'opera dei comitati misti.

Questi ultimi vennero a sostituire le vecchie delegazioni per le trattative (che erano nominate di volta in volta, per assumere figurazione e composizione permanente. Li presiedeva il Prof. Giannini, ed erano composti in modo che i medesimi membri fossero al corrente, giorno per giorno, delle svolgerci delle relazioni economiche con questo o quel Paese, in modo da sorvegliare e dirigere

tutta la vita economica italiana.

Il Comitato governativo italiano per le trattative economiche con la Germania si componeva di una commissione per le questioni che avrebbero formato oggetto delle trattative commerciali e di un'altra Commissione (Commissione A) per le questioni inerenti ai rifornimenti ed agli scambi fra i due Paesi per la condotta della guerra.

Entrambe erano presiedute dal Senatore Giannini. La Commissione per le trattative economiche, per parte italiana, era da ultimo composta, oltre che dal presidente, dai seguenti membri: il Ministro delle Fabbricazioni di guerra; il Direttore Generale delle Regie; il Direttore Generale delle Valute; il Direttore Generale dei Trattati; il Direttore Generale dell'Industria; il Vice Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato; il Vice Direttore della Marina mercantile; e vari rappresentanti dei Ministeri delle Finanze, Agricoltura, Esteri, Istituto per i Cambi con l'estero (in totale circa venti funzionari).

Nella Commissione A. erano rappresentati, oltre il Ministro per le Fabbricazioni di guerra, il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Direttore Generale dell'Industria, il Direttore Generale delle Valute, ed un gran numero di esperti tratti soprattutto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dagli organismi confederali ecc.

Erano aggiunti ai detti Comitati quelli assai numerosi costituiti fra le Confederazioni italiane e le organizzazioni similari germaniche, i cui periodici incontri portavano alla definizione di accordi che erano veri e propri impegni di governo, successivamente sottoposti all'approvazione del Comitato governativo.

Da tale composizione appare evidente - come innanzi accennato - la divisione di responsabilità e di decisione, in materia così vitale, fra tutti i Capi delle Amministrazioni italiane. Ogni rappresentante delle varie branche di esse partecipava direttamente alle negoziazioni e trattava i casi interessanti il proprio

Dicastero, in stretto contatto sia col proprio Ministero, sia con le categorie interne interessate.

E' però da notare - e ciò è largamente documentato dagli atti conservati alla Direzione Generale Affari Commerciali - che nè le nostre possibilità nè i nostri bisogni, per quanto autorevolmente presentati e documentati, furono mai tenuti nella debita considerazione dalla Germania; e ciò, non per difetto dei nostri negoziatori, i quali non mancarono di batterci e di cercare di aprire gli occhi a chi di dovere, bensì per la malafede dell'alleanza e per gli ordini superiori, improntati a necessità politiche interne ed internazionali che andavano molto al di là e al di sopra dei doveri e della autonomia dei negoziatori.

E' notorio che il Signor Clodius (Presidente del Comitato germanico) usava scavalcare il Presidente del Comitato italiano trattando direttamente con i vari Ministri; e allorchè incontrava dell'opposizione nel corso delle trattative si recava insieme con l'Ambasciatore Mackensen dal Capo del Governo, ottenendo ordini categorici contro le negative del Presidente del Comitato italiano.

Sono moltissimi i casi documentabili presso questo Ministero nei quali la delegazione tedesca otteneva dal Duce quelle concessioni che la delegazione italiana fondatamente rifiutava.

Basta citare fra tante quella del diniego tedesco di addossarsi il trasporto del carbone dalla Ruhr alla frontiera italo-svizzera e l'altra riguardante la negativa a concedere le divise per le nostre forze armate dislocate in Romania e Ungheria.

Altro caso tipico fu l'adesione strappata al Duce a una proposta tedesca (contro il parere del Giannini e del Direttore delle Valute) nel grave contrasto relativo alla situazione dell'intercambio italo-tedesco per cui i nostri crediti verso la Germania salirono per il malvolere tedesco alla cifra di 20 miliardi fino al settembre 1943.

Si possono citare ancora i casi riguardanti i rifiuti tedeschi a mantenere gli accordi stipulati nelle questioni dei carboni, dei petroli raffinati e dei metalli grezzi e acciai, di fronte ai quali rifiuti il Giannini presentava nell'agosto-settembre 1943 un documento di particolare interesse che dimostrava la mala fede germanica di fronte ai sacrifici a noi imposti, scagionando così gli addebiti di improvidenza del Comitato italiano, confermando la sua costante preoccupazione di fronte alle pretese e agli abusi tedeschi perzessi dalla acquiescenza del Capo del Governo.

Quanto precede può essere utile elemento di equa valutazione circa l'operato del Prof. Giannini, che non può essere adeguatamente esaminato e giudicato se non procedendo ad un accurato e approfondito esame dello svolgimento delle varie e assai complesse trattative condotte dal Giannini nei confronti delle varie delegazioni commerciali durante il periodo nel quale egli copriva le funzioni di Direttore Generale presso il Ministero degli Esteri.

Questo Ministero può mettere a disposizione di codesto Alto Commissariato la documentazione necessaria a comprea di quanto sopra è stato esposto.

F. de Visconti Venosta

Race N 246 R.G.

R

5554

ON. LE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL SENATO DEL
REGNO

Gudite Pedroni

ACS
ROMA

ALTO COMMISSARIATO PER LA PUNIZIONE
DEI DELITTI E DEGLI ILLECITI DEL FASCISMO

L'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO



Archivio Storico del Senato della Repubblica



ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

ALTO COMMISSARIATO AGGIUNTO PER LA PUNIZIONE DEI DELITTI

Prot. N. 246 R.G.
Allegati _____
Risposta al foglio N. _____
del _____

Roma, 12/9/1944

OGGETTO: Amedeo Giannini

AL ON.LE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL SENATO DEL
REGNO

ROMA

Procedo contro il nominato in oggetto per il reato di cui all'art.3 del D.L.L. 27/7/1944 n.159 e prego pertanto codesto On.le Ufficio di volermi rimettere copia degli estratti degli atti parlamentari relativi ai discorsi e ai voti espressi dal Giannini durante il periodo che ha rivestito la carica di Senatore del Regno nonché comunicarmi le cariche dallo stesso ricoperte in Ufficio e Commissioni del Senato.

Ringraziando con osservanza.

L'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO

[Handwritten signature]

Roma, 21 settembre 1944.

A Sua Eccellenza

L'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO PER LA PUNIZIONE
DEI DELITTI DEL FASCISMOROMA

In risposta alla lettera 12 corr., n. 246 R. G., relativa al Senatore Amedeo Giannini, e in conformità degli accordi intercorsi, informo che una raccolta degli Atti del Senato dall'ottobre 1922 ad oggi sarà rimessa a codesto Alto Commissariato Aggiunto, affinché possa compiere direttamente le ricerche sui discorsi e sui voti dei Senatori.

Prego Vostra Eccellenza di voler disporre perchè, non appena i lavori di consultazione degli atti saranno esauriti, i volumi siano restituiti all'Archivio del Senato.

Quanto alle cariche ricoperte dal Senatore Giannini, risulta che egli è stato Vice Presidente della Commissione legislativa degli Affari Esteri, scambi e legislazione doganale dal 28 ottobre 1940 al 5 agosto 1943. Non è stato mai Presidente di Uffici.

Con alta osservanza,

f. b. Corretta

62

IN NOME DI S.A.R. UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

L'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo,
riunita in Camera di Consiglio,
ha emessa la seguente

O R D I N A N Z A

Vista la richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, in data del 7 agosto 1944, per la dichiarazione di decadenza di

GIANNINI Amedeo dalla carica di Senatore;

Letta la nota, in data del 28 ottobre 1944, dalla quale risulta che a carico del detto Giannini pende procedimento penale per il reato di cui all'art. 3 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 per avere dopo il 3/1/1925 contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista;

Ritenuto che la cognizione del reato ascritto al Giannini influisce sulla decisione del presente giudizio;

Letto l'art. 3 C.F.P.;

O R D I N A

che il presente giudizio resti sospeso fino all'esito del procedimento penale.

Roma, 30 ottobre 1944

Per estratte conforme all'originale
Roma, il 14 novembre 1944

IL CANCELLIERE ~~C~~ DELL'ALTA CORTE



Deferantini

REQUISITORIA

IL PROCURATORE GENERALE DEL REGNO

presso la Corte di Appello di Roma

Letti gli atti del procedimento Penale n. 39052/44 P.M. Roma

contro

GIANNINI Amedeo di Pietro e di Maria d'Andrea, nato a Napoli il 10 Settembre 1886, donato in Roma, detenuto dal 9 Settembre 1944

imputato

del delitto di cui all'art. 3 del D.L.L. 27 Luglio 1944 n. 159, in relazione all'art. 116 C.P. 1889, per avere, successivamente al colpo di Stato del 3 gennaio 1925 contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista quale senatore, ambasciatore, direttore generale degli affari economici presso il Ministero degli Esteri, pubblicista, presidente della Commissione delle leggi di guerra ed altre cariche.

Conserva

Il Commissario di Pubblica Sicurezza, Guglielmo Melci, addetto al Nucleo di Polizia Giudiziaria presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il Fascismo, prendendo spunto da uno "stellencino" del giornale "Ricostruzione", che, in data 2 Settembre 1944 (fol. 4), sulla scorta di un libello "edito a cura di un gruppo di funzionari statali di diversi Ministeri" (fol. 5) richiama la pubblica attenzione "sul caso "Giannini" ossia su "il Re della Burocrazia fascista ovvero il "membro nato" (fol. 6 e 9), con verbale del 7 Settembre detto (fol. 10) riferiva all'Alto Ufficio, da cui dipendeva, che il Senatore Amedeo Giannini, doveva ritenersi responsabile di tutte le sanzioni previste dagli art. 1 e 3 del D.L.L. 27 Luglio 1944, n. 159, e, pertanto, perseguibile penalmente.

La categorica, accesa, che attraverso la voce di un pubblico ufficio le trovava efficacia per iniziare l'azione penale, malgrado così grave non era stata suffragata da quel funzionario di polizia da alcun elemento concreto, eccetto le sue affermazioni, evidentemente derivate dalla segnalazione giornaliera e dal libello, i quali, poi, l'una e l'altro, deprecando che durante il ventennio fascista il Giannini era stato ambasciatore, direttore generale degli affari economici del Ministero degli Esteri, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Vice Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Presidente della Commissione delle Leggi di guerra concludevano non per una persecuzione giudiziaria bensì per una epurazione amministrativa che concedesse all'artefice "di una così prodigiosa attività finalmente un meritato riposo". (fol. 9). Invece il già ricordato funzionario di polizia nella sua denuncia affermava:

1) il Senatore Amedeo Giannini, uno dei principali esponenti del Partito Fascista, con la sua opera aveva contribuito a mantenere in vigore il Regime Fascista ed aveva collaborato con i tedeschi per la lotta contro gli Alleati;

2) nell'esercizio della sua molteplice attività burocratica era stato uno dei più accaniti sostenitori dell'asse e della guerra contro gli alleati;

3) in qualità di Presidente della Commissione delle Leggi di guerra aveva elaborato tutta la legislazione, che aveva determinato per la Nazione l'attuale catastrofe;

4) era stato collaboratore dei tedeschi fino al Settembre 1943, quale Presidente delle commissioni per gli accordi economici italo-germanici;

5) infine, tutta l'attività professionale del Senatore Giannini aveva contribuito a condurre la Nazione ad una guerra tanto disastrosa, onde egli doveva ormai espiare le sue gravi responsabilità (f. 10).

Il giorno 8 Settembre u.s. l'Alto Commissario Aggiunto spiccava l'ordine di cattura, nel quale veniva da lui ipotizzato il delitto, di cui in epigrafe (fol. 11.12), e il successivo 9 Settembre il senatore Amedeo Giannini veniva arrestato e tradotto alle carceri di "Regina Coeli" (fol. 13).

Interrogato il giorno successivo (fol. 16), l'imputato protestava la propria innocenza del grave addebito affermando che sostanzialmente egli piuttosto che servo del Fascismo era stato servo dell'Italia, i cui interessi aveva sempre anteposti a quelli del Regime Fascista. Che le varie cariche burocratiche erano in dipendenza delle qualifiche professionali e specialmente in relazione con la sua competenza, la sua abnegazione, lo spirito d'intensa laboriosità e il senso di assoluta responsabilità: doti queste che aveva con sentito negli ambienti fascisti la tolleranza delle sue critiche e della sua indipendenza, mentre erano riuscite affatto gradite dai tedeschi, i quali nei frequenti incontri nelle commissioni si erano sempre doluti dell'ostilità e della intrattabilità del rappresentante degli interessi italiani.

Escludeva, per ultimo, d'aver mai contribuito a mantenere in vigore il Regime fascista e che gli atti, giuridicamente pretesi rilevanti per l'ipotesi delittuosa, contestategli, erano tutto al più atti dipendenti dai suoi doveri di funzionario statale.

Dopo dieci giorni dall'arresto il detenuto, date le particolari condizioni di salute, fu trasferito nella casa di cura "Villa Apulia" (fol. 31) e fu iniziata l'istruzione mediante richiesta del magistrato addetto all'Alto Commissariato alla Presidenza del Senato (fol. 21), al Consiglio Nazionale delle Ricerche (fol. 22), al Ministero degli Esteri (fol. 23), e di informazioni sulle cariche ricoperte dal Giannini durante il ventennio fascista e tedesco a luneggiare i suoi rapporti col Fascismo.

Il Presidente del Senato, a 21 Settembre (fol. 32) trasmise una raccolta degli Atti del Senato del 1922 al 1944 per le opportune ricerche sui discorsi e sui voti pronunciati ed espressi dal Senatore Giannini; da tale raccolta furono prelevati il discorso in data 19 Maggio 1937 pronunciato in tema di discussione del disegno di legge "Stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario dal 1 Luglio 1937-XV al 30 Giugno 1938 XVI" (fol. 61 e 69) e quello in data 19 Dicembre 1938 in tema di discussione del disegno di legge "Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni" (fol. 71 a 76).

Quel Presidente segnalò che il Senatore Giannini dal 28 Ottobre 1940 al 5 Agosto 1943 era stato Vice Presidente della Commissione legislativa degli Affari Esteri e la legislazione doganale e in Senato non aveva ricoperto cariche (fol. 32).

Il Commissario straordinario per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, do

po avere riunito d'urgenza la Commissione interna del Consiglio medesimo, sul parere espresso dai Commissari e sulle particolari indagini, all'uopo svolte, riferì in data 25 Settembre che le eventuali responsabilità del Giannini nella cattiva organizzazione e nel non soddisfacente funzionamento del Consiglio Nazionale delle ricerche, dipendenti fra l'altro "dal mal costume e mal governo fascista introdotto in quell'ente dall'incriminato", (fol. 37), "non sembravano apprezzabili dal punto di vista giudiziario penale" (fol. 39 retro) "Inoltre, giustizia vuole, - così si esprimeva nel rapporto su ricordato (isidem) - che, accanto ai lati negativi dell'attività del Giannini presso il C.N.R., si segnali anche il fatto che, dopo l'8 Settembre 1943, l'amministrazione, di cui Giannini era Vice-Presidente, ha difeso efficacemente il patrimonio di questo Consiglio (salvato quasi integralmente) e il suo personale, di cui solo una infima minoranza (disci su circa trecentocinquanta unità-) si trovava al Nord al momento della liberazione di Roma, nonostante che il pseudo governo nazi fascista avesse già nell'autunno '43, ordinato il trasferimento al Nord (Venezia) dell'intero Consiglio. E, quanto all'ordine di giuramento del personale del C.N.R. al pseudo governo neo fascista, esso non ha nemmeno trasmesso agli impiegati, e restò lettera morta".

Per ultimo il Ministro degli Affari Esteri, in data 3 Ottobre 1944, riferì (fol. 50) che il Cav. Gr. Uff. Amedeo Giannini, già epurato dal 31 Agosto di quell'anno aveva avuto concesso il titolo di ambasciatore pur svolgendo le attribuzioni di Direttore Generale degli Affari Commerciali. Tra - smise un "curriculum" della vita professionale dell'accusato dal 1930 al 1937 (fol. 51) e un apposito cenno illustrativo relativo all'attività svolta dallo stesso nell'ambito delle funzioni affidategli presso quell'Amministrazione (fol. 52 a 59).

Questa importante ed eccezionale relazione, redatta in periodo che può chiamarsi non sospetto perchè dopo l'allontanamento dal Ministero del Sen. Giannini, nel precisare la natura delle attribuzioni e delle mansioni dell'imputato, specialmente nei due periodi storici postfascionistico e bellico, è stata una magnificazione dell'opera intelligente e saggia del Giannini a salvaguardia degli interessi della Patria Italiana e in aperte contrasto con le direttive fasciste e con quelle, vie più pericolose, filonaziste. Per cui dalla suddetta relazione si trae la certezza che la burocrazia e la diplomazia fascista non potevano fare a meno di intensamente ricorrere alle doti di cultura competenza e laboriosità del Sen. Giannini, tollerandone le critiche e le ribellioni, salvo a superarsi direttamente o dal Capo del Governo o dai diretti responsabili delle relazioni nazi-fasciste le eventuali impuntature del Giannini, concludendo accordi talvolta nocivi agli interessi italiani e aderendo a richieste germaniche, fuori dell'azione del Giannini e contro il suo parere.

La gravità di questa eccezionale relazione, che era stata richiesta ai fini dell'accusa e che, si torna a ripetere, era stata redatta in un ambiente che non era stato estremo alla persecuzione dell'alto funzionario, consisteva nella circostanza che essa è stata infarcita di riferimenti "a documentazione" di tutta l'attività svolta da Giannini contro il Fascismo, contro il Nazismo, a favore della Patria: "documentazione" che, eventualmente, fu fatta proprio dal Ministro, firmatario del rapporto e del suddetto cenno illustrativo.

A sua volta il Giannini, a riprova della sua innocenza, fece tenere all'Autorità inquirente alcune note in difesa (fol. 77 a 82 e 83 a 88) ed un elaborato memoriale (fol. 90 a 112: 15 Novembre 1944) corredato da adeguata documentazione e da un lungo elenco di testimoni, diretti ad escludere il gravissimo reato contestatogli (fol. 113 a 123).

I più autorevoli furono escussi e tutti deposero concordemente alle posizioni difensive; il Consigliere di Legazione Umberto Urari (fol. 124) il Consigliere di Stato Prof. Antonino Papaldo (fol. 125), S.E. Giulio Ruffo di Calabria (fol. 126), S.E. il Ministro di Stato Salvatore Costantini (fol. 127), S.E. il Consigliere di Stato Leopoldo Piccardi (fol. 128) il Prof. Carlo Jemelo (fol. 129), il Prof. Giuseppe Capogrossi (fol. 130), il Prof. Basilio Gialdea (fol. 131), il Prof. Tommaso Peroni (fol. 132), il barone Roberto Wispear (fol. 137), il Prof. Adolfo Rovà (fol. 134-135) conclusero con serenità e chiarezza affermando che il Sen. Giannini effettivamente non era stato mai collaboratore del nazismo e, sopra tutto, non aveva affatto contribuito con atti da oppressore rilevanti, al mantenimento del Regime Fascista dopo quel colpo di Stato del Gennaio 1925, che, togliendo la possibilità ai partiti di formare eventuale opposizione, impediva ogni controllo al governo dell'Italia.

Rilevarono, altresì, che tutto il comportamento del Sen. Giannini nella molteplice manifestazione della sua competente attività era stato sempre circoscritto da una sprezzante ironia per lo sviluppo dei vari istituti giuridici fascisti tanto che era da attribuire all'eccezionale competenza la tolleranza delle sue azioni e delle sue pubbliche affermazioni. Ciò senza tener conto che precisamente, durante il periodo dell'oppressione nazifascista, era stato decisamente ostile al governo pseudo repubblicano e più volte era venuto in aperte dissidio con il fanigerato Dottor Clodius della Commissione germanica per i rapporti economici con l'Italia, il quale aveva protestato per l'intransigenza e l'irriducibilità del Giannini, tutte le volte che erano all'esame le condizioni degli operai italiani in Germania. "Sur cette question Giannini est intraitable" (Clodius a Wispear fol. 133 retro).

Dopo di che l'Alto Commissario Aggiunto, non ritenendo di procedere all'avvocazione degli atti per la Competenza dell'Alta Corte di Giustizia, ritenendo compiuta l'istruzione, in data 19 Dicembre 1944 (fol. 136) rinviò gli atti per il di più al Sig. Procuratore del Regno di Roma. Il quale, ordinata la formale istruzione, successivamente al 23 Gennaio 1945, dispose la trasmissione del processo a questo generale Ufficio, essendo l'istruttoria completa.

Così il requirente che

L'istruzione è sufficientemente completa e, pertanto, deve dichiararsi chiusa. Da essa risulta in modo certo l'innocenza dell'imputato, rispetto al grave addebito, contestatogli. Anzitutto si potrebbe rilevare che l'accusa, contenuta esclusivamente nel rapporto della Polizia, non era suffragata da alcun elemento di prova idoneo a dare veste giuridica alle semplici congetture, formulate dal funzionario verbalizzante.

Circostanza questa veramente grave perchè la Giustizia, nel cui nome si muove la persecuzione dei colpevoli, deve per lo meno essere eccitata da elementi minimi di prova concreta, vieppiù necessari quando la persecuzione ha riferimento ad addebiti di eccezionale importanza.

Il libello informante, redatto evidentemente da un gruppo di funzionari, che erano apertamente ostili al Sen. Giannini per le numerose cariche professionali ricoperte e per i suoi numerosi incarichi conferitigli per effetto delle prime, quantunque redatto con molta ironia e con sardonica causticità, ipotizzava soltanto nel comportamento dell'Alto funzionario statale l'incompatibilità e perdurare nelle cariche medesime. Ciò non tanto per la "condotta", che nessun appunto in fondo si era potuto muovere al segnalato,

beni per l'occupazione di una molteplicità di alti uffici, che avrebbero potuto essere altrimenti conferiti a diversi funzionari dei vari dicasteri interessati.

In accoglimento alle richieste degli anonimi autori e, di certo, indipendentemente dalla loro segnalazione, il Sen. Giannini sembra che sia stato sottoposto a quel particolare giudizio per l'apurazione, conclusosi, come risulta dagli atti, col suo allontanamento dai vari uffici. E, d'altronde, la compiuta istruzione giudiziaria in linea principale ha lampeggiato e schiettamente questo lato non comune dell'attività professionale del Sen. Giannini da una parte lo svolgimento di mansioni inerenti a cariche altissime nelle quali egli era indotto a riversare la non comune competenza e laboriosità, dall'altra la gestione degli incarichi, dipendente per effetto dei suoi uffici, dalla necessità di portare, per indole sua personale e a prezzo di sacrifici se non altro fisici, da per tutto il controllo delle proprie iniziative e il senso personalissimo della responsabilità. Dai suoi collaboratori si è appreso che il Sen. Giannini era consapevolissimo dei suoi atti, e che negli uffici ai quali era destinato accentrava proprio per le non comuni sue doti di competente e di organizzatore tutti i fili della direzione era maestro, era direttore, era attore principale.

Ma nulla all'infuori di tutto ciò, perchè, come si è rilevato nella parte narrativa sulle sviluppo istruttorio del processo, nulla di contrastante con i suoi doveri di cittadino e di funzionario e nulla di apprezzabile dal punto di vista penale in alcun settore dell'attività professionale si era mai potuto rilevare contro l'accusato.

Pertanto, qualora non si fosse proceduto a catturare subito il Giannini sulle semplici congetture del funzionario di Polizia e piuttosto si fossero richieste preventivamente delle indagini per dimostrare la colpevolezza dell'accusato, è logico nonché conforme a giustizia ritenere che si sarebbero archiviati gli atti, ai sensi dell'art. 74 C.P.P. per evidente infondatezza della denuncia.

Infatti, nel ricordato verbale di denuncia del 7 Settembre 1944 si erano messi in evidenza cinque punti di responsabilità, il cui controllo poteva essere molto agevole sia per l'indagine generica che per quella specifica; si era parlato di collaborazione con i tedeschi, di contribuzione al mantenimento in vigore del regime Fascista, di accanito sostegno della politica dell'Asse, di spinta alla Nazione verso la guerra del 1940, e senza che le congetture personali del denunciante avessero sostegno fuori delle sue illusioni, si era affermata la responsabilità di aver determinato la Nazione alla guerra catastrofica (punti 3) attribuendo tale effetto alla qualifica del Giannini a Presidente della Commissione per la legislazione di guerra, senza tenere presente la portata generica, economica, effettiva di una legislazione a carattere protettivo per gli interessi della Nazione.

Comunque, senza muoversi censura al modo come fu iniziata l'azione penale contro l'imputato Amedeo Giannini è da osservarsi preliminarmente che presupposto indispensabile per la giuridica esistenza del delitto previsto all'art. 3 del D.L. 27 Luglio 1944 n. 159, è che il soggetto del reato abbia contribuito a mantenere in vita il fascismo con atti così rilevanti da considerarsi quasi indispensabili per la sopravvivenza di tale partito; all'uopo il legislatore parificò addirittura gli instauratori del Fascismo con coloro che in seguito svolsero una attività politica per il suo mantenimento per lo meno in piano di uguaglianza, per cui la dizione di "atti rilevanti" come condizione necessaria e sufficiente per il perfezionamento in punto di fatto dell'elenco materiale del reato.

Senonchè è da aggiungere che, qualunque sia la portata dei cosiddetti "atti compiuti per il mantenimento in vita del Fascismo", c'è un elemento importantissimo da tener presente: l'elemento psichico del reato che non può estraniarsi alla personalità dell'imputato; il che vale a dire che quand'anche vi siano da parte del soggetto attivo del reato o del preteso soggetto attivo degli atti da eventualmente considerarsi fautori del regime fascista, non si può prescindere dalla personalità dell'imputato per valutare in rapporto ad essa la portata degli atti, la "libertà di azione" nei medesimi, la consapevolezza dell'azione medesima e dei suoi effetti. Tutto questo esame è indispensabile in chi assume tutta la responsabilità nel privilegio di giudicare il prossimo. Ora, il funzionario statale, che agisce in obbedienza agli ordini e alle direttive dei propri superiori, che intona la sua norma di condotta, professionale ai criteri generali di governo, che non ha nessuna facoltà per opporsi alle direttive medesime e quando la stessa, comunque, nell'epoca della loro attuazione potevano apparire come le uniche da osservare e da applicare non può esser chiamato a rispondere del suo operato professionale che in due soli casi: disciplinarmente o amministrativamente se nell'esecuzione di quei suoi doveri si ebbe a mostrare fazioso o settario; penalmente se, nell'esecuzione di quei doveri, ebbe a incorrere in illeciti che giuridicamente ipotizzavano reato.

Astrazione fatta di queste due ipotesi, dalle quali soltanto la seconda può condurre alla persecuzione giudiziaria, alla stregua della vigente repressione dei delitti commessi in occasione dell'impero del Fascismo, non può avervi il reato, particolarmente previsto dall'art. 3 del D.L.L. n. 159 del 1944 se non si ha la prova che il soggetto del reato abbia agito spontaneamente e liberamente, con consapevolezza della illecità del suo operato, in maniera così importante da d'ocultare uno degli artefici della imitazione della forma di Governo dello Stato e della conservazione di tale forma innovatrice e rivoluzionaria.

Il Giannini malgrado la molteplicità delle sue cariche e degli incarichi, malgrado la preminenza culturale, non ebbe mai tanta importanza politica: dicesi "politica" perchè in tale attività si assomma sostanzialmente la qualità e la specie degli atti diretti al mantenimento in vita di un partito sia esso fascista o di altro nome.

Riprova delle superiori osservazioni si ha nella circostanza che mentre l'art. 3 parifica coloro i quali hanno contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il Fascismo con coloro i quali hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 Gennaio 1925, trattandoli alla identica stregua e comminando la stessa gravissima sanzione dell'art. 118 C.P. 1869, la norma legislativa del detto art. 3 deve essere posta in correlazione con l'art. 8 u.c. della stessa legge.

L'art. 3 prevede il riscontro di un diretto nesso di causalità tra gli atti compiuti e il mantenimento del regime fascista di tale rilevanza da equiparare, per la loro gravità e le loro conseguenze, quegli atti alla iniziativa e alla direzione del colpo di stato del 3 Gennaio 1925; qualora siffatta equiparazione non sia possibile non debesi obliare quanto il legislatore ha precisato nel cennato art. 8 u.c. nel quale per quei "membri di assemblee legislative (senatori) che coi loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista" non si comminano sanzioni di carattere penale, bensì, se mai, soltanto sanzioni amministrative della "decadenza dalla carica" senza pregiudizio delle altre sanzioni di cui allo stesso decreto "in quanto applicabili".

Il che vuol dire quando il senatore sia incorso in altre delle ipotesi previste dal decreto legge.

S. E. Amedeo Giannini, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, come tale nominato Senatore, Vice Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, direttore degli Affari economici e come tale Ambasciatore presso il Ministero degli Affari Esteri e Presidente della Commissione delle Leggi di Guerra, ecc. fu esclusivamente uno dei migliori funzionari dello Stato e principalmente un alto Magistrato amministrativo, qualifica alla quale mostrò sempre di tenere in modo particolare per l'indiscutibile elevatezza morale della funzione: come tale egli agì esclusivamente entro i limiti delle particolari attribuzioni, obbediente alle leggi di Stato e alle disposizioni dei suoi superiori.

Tutte le volte che ebbe una iniziativa non esitò mai a mettersi contro corrente anche nei tempi in cui poteva apparire pericoloso un simile comportamento.

Di ciò consegue che dal punto di vista giuridico non si può ritenere che il Giannini si sia reso responsabile del grave delitto contestatogli, sia perchè in punti di fatto egli non compì atti tali da mantenere in vigore il regime fascista quasi avesse egli promosso o diretto il colpo di Stato del 1925, sia perchè - quando in modo specifico non sia per lo meno dimostrata la colpevolezza - non può attribuirsi al funzionario e all'impiegato statale, che serve l'ufficio pubblico secondo le leggi e le direttive dei superiori responsabili, una responsabilità morale nei fatti eventualmente perseguibili in confronto a degli artefici delle leggi ovvero dei dirigenti.

Appare, quindi, conforme a giustizia chiudere il proscioglimento dell'imputato per non avere commesso i fatti delittuosi attribuitigli.

Ritiene, però il requirente di accedere all'identica definizione del processo attraverso il vaglio analitico della imputazione, mosso al Giannini, se non altro alla stregua dei cinque punti di accusa, contenenti nella denuncia della Polizia: ciò naturalmente rispetto alle qualifiche professionali incriminate, perchè, per tutto quanto formò oggetto delle congetture e del convincimento del denunciante, le dichiarazioni degli undici testimoni avvenute, minime parte della schiera numerosa indicata dall'imputato, hanno completamente escluso che il Giannini sia stato un facinoroso fascista, un filo nazista, un nemico degli Alleati e quel che è peggio un entusiasta della guerra ai danni della Patria.

Risulta, invece, che il Giannini proprio per le sue eccezionali doti di equilibrio e di saggezza e per la professione che lo metteva in contatto con tutto il mondo internazionale più eletto, aveva da tempo avuta la visione catastrofica della rovina a cui il fascismo e i suoi esponenti politici conducevano l'Italia, ed essendo dotato di una eloquenza non comune e di uno spirito impareggiabile non aveva esitato anche in pubblico a manifestare i suoi sentimenti.

La lettura dei due resoconti stenografici circa i discorsi pronunciati al Senato in due circostanze di somma importanza offrono la riprova più sicura di quanto si è sopra affermato.

Il Giannini ha illustrato nei suoi memoriali le ragioni che lo indussero a parlare nel modo come parzialmente fu stenografato, i testimoni hanno confermato i suddetti chiarimenti: la lettura dei due discorsi e soprattutto quello contro l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel quale è l'esaltazione dello Statuto Albertino dà i brividi per l'audacia e la sincerità.

rità delle affermazioni, dà la riprova della impotenza dei luminari dell'epoca contro la cultura la dialettica lo spirito della critica del Giannini.

Se si fosse avuta notizia dei due discorsi, i più compromettenti fra i pochissimi pronunciati dal Senatore Giannini, non si sarebbe incorso nell'equivoco di fare dipendere dalla qualifica di Senatore il compimento di pretesi atti, che già in quell'epoca dai vari Ministri (Bottai e Solmi) erano deprecati come demolitori se non del Fascismo almeno di tutta l'im^{teoretica} palcatura creata ad uso e consumo dei sovvertitori dello Stato. Ma un sapere di beffa ha l'attribuzione al Giannini della responsabilità della guerra per essere stato Presidente della Commissione delle Leggi di Guerra e di neutralità. E' fuori di dubbio, e il requirente ne ha fatto cenno poco sopra, che l'artefice d'una legge deleteria alla Nazione possa essere chiamato a rispondere del suo operato, però è evidente, anzitutto, che l'artefice della legge non è tanto colui che ne studia l'enunciazione secondo le direttive ricevute, ma colui che l'enunciazione fa propria e la firma e ne dispone la divulgazione.

Quale sia il nesso fra la guerra combattuta dall'Italia a fianco della Germania e la Commissione per la legislazione di guerra e di neutralità non appare ben chiaro specialmente quando di tale nesso si è creduto di trovare il capro espiatorio nell'imputato.

Le leggi di guerra e di neutralità non sono state affatto una innovazione del Fascismo, e, come ha ritenuto il denunziante, una causa efficiente della guerra perduta. Esse sono esistite sempre se come base dei nostri ordinamenti si avevano ancora le venerande ordinanze sarde. Successivamente erano sopravvenuti impegni internazionali come la dichiarazione di Parigi del 1856, le convenzioni dell'Aia del 1897 e del 1907, la dichiarazione di Londra, la convenzione sulla Croce Rossa, le convenzioni di Washington nella guerra sottomarina, chimica e batteriologica, le regole dell'Aia sulla guerra aerea, la convenzione di Ginevra sulla guerra chimica, le nuove convenzioni di Ginevra sul trattamento dei malati, feriti e prigionieri di guerra, ecc.

Tutto ciò determinava nella legislazione internazionale un quadro alquanto caotico, a cui faceva riscontro in Italia una non meno informe, disorganica caotica legislazione interna, nella quale oltre agli ordinamenti sardi, alle istruzioni del R. Esercito, della R. Marina, si innestavano le norme inserite addirittura in seno al testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza. In tale stato di cose le varie Commissioni per la revisione dei Codici Militari, sia quella presieduta dall'eminente De Vico, sia l'altra più recente presieduta dal Ciancarini, non sapevano proprio come districarsi dalle pastoie di un groviglio di disposizioni, le quali non potevano essere intese senza una elementare conoscenza per lo meno di norme di carattere sostanziale pel diritto di guerra, che avevano formato la base per le sanzioni comminate.

Nel 1935 per mettere fine a questa caotica situazione, fu creata la Commissione delle Leggi di guerra e di neutralità, la cui presidenza fu affidata al Senatore Giannini, come all'unica persona in Italia che essendo a capo dei servizi giuridici del Ministero degli Esteri e come tale a conoscenza della codificazione internazionale era in condizione di portare a termine il riordinamento della suddetta legislazione e consentire finalmente con gli opportuni coordinamenti la codificazione del diritto penale militare.

La nuova legge, conforme alle norme di giustizia e dei diritti interna-

52

sionali, non solo aderiva agli impegni internazionali, ma teneva conto delle nuove esigenze di umanità; prevedeva, fra l'altro, la città sanitaria, la cui istituzione fu vivamente lodata nel campo internazionalistico, particolarmente in Francia e negli Stati Uniti, perchè in tutto conforme ai principi di umanità, di morale e di diritto internazionale; la città sanitaria largamente sperimentata durante l'attuale guerra a favore di tutti i belligeranti.

A questo punto si potrebbe già concludere per l'infondatezza dell'accusa nei confronti del Giannini, pure in questo particolare estremo d'imputazione, se non ci fosse qualche cosa di più importante; è risultato dagli atti del processo che nel 1938, avendo terminato la Commissione suddetta i suoi lavori, per l'attuazione della Legge promulgata, fu istituita una Commissione consultiva, sotto la presidenza del Giannini, Commissione che, poi, al Ministero degli Esteri fu trasferita a Montecitorio allorché il Guardasigilli volle diventarne Presidente Ciò dimostra quale sia stata in fondo la caratteristica dell'opera svolta dalla Commissione e sopra tutto della Presidenza Giannini, così incriminata: Fino a quando fu necessaria l'opera dell'esperto e del competente fu mantenuta la Presidenza al Giannini; allorché l'opera era stata compiuta gli eventuali allori e onorificenze furono avviati ad altre foci.

Comunque rimane in modo certo provato che la Commissione per le leggi di guerra e di neutralità nessuna influenza ebbe nei rapporti con la guerra iniziata e soltanto, a gloria del diritto italiano nel mondo, diede materia per apprezzarsi lo spirito di accanità e di sollecitudine di cui il diritto e per esso l'Italia, che ne è patria, è depositario.

Maestro e scienziato come professore di università e pubblicista il Consigliere di Stato indipendente, studioso di tutte le discipline giuridiche, funzionario statale apprezzato fin dall'inizio della carriera statale da glorie del mondo internazionale quale S. E. Vittorio Emanuele Orlando il Senatore Giannini fece parte, come presidente della Commissione o Comitato Governativo italo - germanico per gli scambi commerciali. S'è da tener presente che tale presidenza non era un incarico speciale bensì una funzione della qualifica di direttore Generale degli Affari Commerciali equipante ad Ambasciatore presso il Ministero per gli affari esteri.

Si affermò, ai fini della denuncia, che l'aver presieduto il suddetto Comitato equivaleva ad avere collaborato con i tedeschi invasori.

L'infondatezza di quest'altro elemento di accusa è stato messo in piena luce dal rapporto del Ministero degli affari Esteri, nel quale rapporto sono precisate le condizioni eccezionali di chiara storia politica ed economica in cui il Giannini, nella sua qualità, dovette svolgere le sue alte funzioni. Dopo il periodo successivo alle sanzioni, durante il quale si dovettero riallacciare i rapporti economici e commerciali con 50 nazionalità in modo che fosse stata possibile la ripresa dell'economia italiana subentrò al Giannini i due criteri fondamentali, impostigli dalla politica economica del fascismo, l'autarchia e gli scambi compensati, - dichiarata la guerra alla Francia senza che da parte della Direzione Generale degli Affari Commerciali del Ministero degli Esteri venisse compiuta alcuna azione di preparazione alla guerra ovvero di preparazione alla resistenza industriale e a quella alimentare il Giannini si trovò di fronte ad una situazione preconstituita, gravissima, dalla quale era impossibile prescindere e che andava aggravandosi proporzionalmente con l'andamento a noi sfavorevole del conflitto.

Il progressivo peggioramento delle relazioni italiane con le Grandi Democrazie condusse ad una situazione di tutto favore a beneficio della Germania, secondo i desideri del Capo del Governo e dei Capi delle Amministrazioni e delle grandi "organizzazioni di categoria; l'intera vita industria

la ed economica italiana ci condusse, prima ancora che scoppiasse il conflitto, nelle mani della Germania, la quale poteva, a suo piacimento, stringere o allargare il canale da cui affluivano tutte o quasi le nostre riserve; e ciò anche indirettamente poiché il peso germanico si esercitava con tutta la sua forza su altri mercati stranieri altamente necessari alla nostra alimentazione, come l'Ungheria, la Romania, la Jugoslavia.

Il Senatore Giannini, nella sua qualità di Presidente del Comitato fece e tenne di fare quanto era possibile per almeno limitare i danni, che derivano da siffatta situazione di cose. A varie riprese attirò l'attenzione del Ministro Ciano e degli altri Ministri tecnici sul pericolo conseguente ad un accentramento nelle sole mosse tedesche del traffico internazionale dell'Italia e sulla necessità di mantenere buone relazioni politiche ed economiche con terzi paesi, imponendosi addirittura, oltre il mandato, per creare un'atmosfera di comprensione con la Francia e di buon accordo con la Svizzera.

Si adoperò per diminuire i "saccheggi" dei tedeschi, circoscrivere i loro "diritti", frenare gli "arbitri". Svolse tale opera di italianità e di dignitoso contrasto alle esorbitanze germaniche che il Dott. GLOBBI aveva finite col dirigersi direttamente al Capo del Governo tutte le volte che voleva ottenere concessioni alla quale il Giannini non avrebbe mai acconsentito: non ultima quella restituzione degli operai italiani "volontariamente" deportati in Germania e per il cui ritorno il Sen. Giannini si era strenuamente battuto.

Se il Giannini ebbe rapporti di ufficio con gli esponenti politico-economici tedeschi ciò non vuol dire che egli collaborò con i tedeschi, perchè il termine "collaborazione", come il requirente ha più volte in altri processi del genere affermato, include in sé l'apporto volontario di un contributo di attività a favore del nemico: il Giannini aderendo un po' alla sua indole indocile, un po' al suo sentimento di italianità nell'esercizio pure di questa particolarissima sua attività amministrativa curò in quanto gli fu possibile soltanto ed esclusivamente gli interessi dell'Italia, contrastando le cupidigie dei tedeschi e il servilismo dei fascisti filogermanici.

L'alta parola di protesta dell'imputato, (fol. 112) per cui "la vita è stata tutta e soltanto una passione" di dignitoso lavoro e di adempimento di doveri, ha trovato pieno, completo, assoluto conforto negli elementi di prova acquisiti al processo.

Per cui, anche attraverso la critica analitica dei cinque punti di accusa sintetizzati nel capo di imputazione, e prescindere dall'opera di sollecitudine, di fraternità, di italianità, svolta dal Giannini durante i nove mesi dell'oppressione e concludentesi nei rifiuti di recarsi al Nord e nella certezza di essere arrestato come ostaggio per la tiepidezza dei suoi sentimenti fascisti e l'infedeltà di quelli nazisti, nonché nel soccorso prestato ad ebrei e a patrioti alla macchia, - dovessi concludere che ove non fossero bastate le argomentazioni giuridiche l'esame in punto di fatto dall'accusa avrebbe parimenti esclusa la responsabilità dell'imputato.

E lochè, di conseguenza, ordinare si deve l'ascarcerazione di esso imputato se non detenuto per altra causa.

F.R.N.

V. l'art. 369 opv. C.P.P.

Chiede che il Sig. Consigliere Istruttore di Roma chiuda la formale istruzione, dichiarando di non dover procedere a carico di Amadeo Giannini di Pietro circa il delitto a lui ascritto come in epigrafe per non aver commesso il fatto delittuoso attribuitogli. Ordinerà la liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

del punto del

IN FOME DI S.A.R. UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

il Consigliere Istruttore di Roma, l'Alto Commissario
Com. Dott. Settimio Ricciardi, al si procuratore del
ha pronunciato la seguente

sentenza

nel procedimento penale **contro**

GIANNINI ANDESO di Pietro n. a Napoli il 10.9.1886

imputato

del delitto di cui all'art. 3 D.L. n. 27.7.44 n. 159, in
relazione all'art. 118 C.F. 1889, per avere, successivamente
al colpo di Stato del 3.I.1925 contribuito con atti rile-
vanti a mantenere in vigore il regime fascista quale sen-
satore, ambasciatore, direttore generale degli affari econo-
ci presso il Ministero degli Esteri, pubblicita, Presiden-
te della Commissione delle leggi di guerra ed altre cariche.

FATTO

Il 7 Settembre 1944 il Commissario Dott. Felici del Nucleo
di Polizia Giudiziaria presso l'Alto Commissariato per le
Sensazioni contro il fascismo, prendendo lo spunto da uno
"stallone" pubblicato il 2 Settembre 1944 dal quotidiano
"Ricostruzione" (fol. 4) che, a sua volta si riportava ad
una pubblicazione anonima a stampa edita da un gruppo di fun-
zionari statali di diversi ministeri dal titolo "Il No della
burocrazia fascista" ovvero "il nome nato" (fol. 6-9) denun-
siava il sen. Anseco Giannini quale responsabile delle
sensazioni di cui agli art. 11 2 e 3 del D.L. 27 Luglio 1944
n. 159). Le dette pubblicazioni, dopo di aver riferito che
il Giannini, durante il ventennio fascista era stato amba-
sciatore, direttore generale degli affari economici presso
il Ministero degli Esteri, presidente di sezione presso il
Consiglio di Stato, Vice-Presidente del Consiglio Naziona-
le delle ricerche, presidente della Commissione delle leg-
gi di guerra, chiedevano "soltanto che l'illustre uomo che
"in un ventennio ha svolto una così prodigiosa attività si
"conceda finalmente un meritato riposo". Ed il denunziante
facendo sue le generiche affermazioni dei due documenti
citati, qualificava il Giannini "quale uno dei principali
esponenti del partito fascista "che, con la sua opera e con
la sua attività, aveva contribuito a mantenere in vigore il
regime fascista; che era stato uno dei più accaniti sosteni-
tori dell'asse e della guerra contro gli Alleati; che, quale
Presidente della Commissione delle leggi di guerra, aveva
elaborato tutte le legislazioni della guerra, determinando
per la nazione l'attuale catastrofe; che, quale presidente
per gli accordi economici italo-tedeschi, aveva colla-
borato con i tedeschi fino al settembre 1943 ed aveva con-
tribuito a condurre la Nazione ad una guerra tanto disastro-
sa (fol. 10). Perciò l'Alto Commissario Aggiunto esprimeva

ordine di cattura a carico del Giannini, che veniva tratto in arresto il 9 Settembre sotto la imputazione del delitto di cui in rubrica (fol. 11-12). La istruttoria fu eseguita completamente dal Magistrate addetto all'Alto Commissariato che, il 19.10.1944, trasmise gli atti al Procuratore del Regno, ad istruttoria compiuta, per competenza, non ritenendo di procedere all'avocazione (fol. 136).

Il Giannini protestò altamente e vibratamente la propria innocenza, affermando che più che fascista, in tutte le occasioni, si era dimostrato italiano e fervido patriota; che le numerose cariche occupate erano in relazione con la sua competenza, con la sua fervida attività e laboriosità; che i veluti atti rilevanti erano atti dipendenti dai suoi doveri di funzionario statale; che aveva in più occasioni criticato l'operato dei fascisti e che era riuscito poco gradito ai tedeschi nelle trattative con essi concluse (fol. 16, 77 e 78 e 90 a 112).

D I R I T T O

Osserva il giudicante che dall'esame accurato degli atti processuali non sono emersi elementi di responsabilità a carico del Sen. Giannini che deve essere assolto dall'imputazione aserittagli perchè il fatto non costituisce reato.

Invero, se prima di emettere l'ordine di cattura in seguito ai detti documenti che apparivano gravi, ma tali non erano, il Magistrate avesse eseguito una breve istruttoria, sarebbe certo venuto nella decisione di archiviare gli atti. A ciò procedette dopo l'arresto e l'interrogatorio del Giannini, richiedendo vari documenti e sentendo vari ed autorevoli testimoni.

Il presidente del Senato (fol. 32) trasmise una raccolta degli atti del Senato dal 1922 al 1944 e da essa furono prelevati il discorso in data 19 Maggio 1937, sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli Esteri (fol. 61 a 69) e quello in data 19 Dicembre 1938 nella istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni (fol. 71 a 76).

Il Commissario straordinario per il Consiglio Nazionale delle ricerche, su parere espresso dai componenti la Commissione interna in seguito ad indagini eseguite, riferì in data 25 Settembre che le eventuali responsabilità del Giannini nella cattiva organizzazione e nel non soddisfacente funzionamento del Consiglio delle Ricerche, dipendente fra l'altro, dal malcostume e malgoverno fascista, introdotta in questi atti dall'incriminato (fol. 37) "non sembravano apprezzabili dal punto di vista giudiziario penale" (fol. 35 retro). Aggiungeva però quanto segue: "inoltre giustizia vuole che, accanto ai lati negativi dell'attività del Giannini presso il C.N.R. si segnali anche il fatto che, dopo l'8 Settembre 1943, l'Amministrazione di cui il Giannini era vice presidente, ha difeso efficacemente il patrimonio di questo Consiglio (salvato quasi integralmente) ed il suo personale, di cui sole una infima minoranza (10 su circa 350 unità) si trovava al nord al momento della liberazione di Roma, nonostante che il pseudo governo nazifascista avesse già nell'autunno

1943 ordinato il trasferimento al nord (Venezia) dell'intero Consiglio. E quanto all'ordine di giuramento del personale del C.N.R. al pseudo governo nazifascista, esso non fu nemmeno trasmesso agli impiegati e restò lettera morta". Sia le generiche accuse contenute nella stampa anonima, sia le informazioni del Commissario del C.N.R. arrivavano alle stesse conclusioni sostanziali e cioè che il Giannini era un epurando ma non un colpevole del delitto rubricato. Ma v'ha di più. Su richiesta del Magistrato Istruttore dell'Alto Commissariato, il ministero degli Affari Esteri (fol. 50), in data 3 Ottobre 1944, riferì che il Giannini aveva avuto il titolo di ambasciatore, pur continuando a svolgere le attribuzioni di direttore generale degli affari Commerciali e trasmise una relazione illustrativa relativa alla attività svolta nell'ambito delle funzioni affidategli (fol. 52-59). Tale relazione che tratteggia l'attività dell'imputato nei due periodi storici post sanzionistico e bellico, esalta l'opera intelligente e saggia del Giannini in favore della Patria e contro il fascismo e il nazismo, facendo riferimento a documentazione delle affermazioni fatte. Sulla scorta di tale importantissimo cenno illustrativo firmato da Visconti-Venosta e delle testimonianze autorevoli e concordanti assunte (fol. 124-126-127-128-129-130-131-132-134-135-137- e 195); il processo avrebbe potuto essere archiviato per evidente infondatezza della denuncia.

Scendendo all'esame delle generiche accuse contenute nella denuncia e per nulla provate, rileva il giudicante che l'imputato non ha ricoperto mai alcuna carica di partito, meno quella di alto funzionario in servizio attivo e, per conseguenza, quella di senatore. Tra vari discorsi pronunciati in tale qualità e che quasi tutti portano l'impronta della critica e della causticità, fatta con molto garbo, mi tiene un posto principale quello del 19 maggio 1937, sul bilancio degli esteri. Detto discorso non può essere compreso appieno se non si considera il momento storico in cui fu pronunciato. L'Italia era uscita dalla Società delle Nazioni, i rapporti con la Francia erano di ambiguità se non di diffidenza; quelli con la Jugoslavia incerti; quelli con l'Inghilterra erano regolati dal "Gentlemen's Agreement" ma gli accordi definitivi si trascinavano a lungo e furono definiti al principio del 1938, mentre si andava abbandonando la politica estera di autonomia per concretare quella dell'asse Roma-Berlino. In detto discorso faceva rilevare che, pur non molti difetti, la Società delle Nazioni, poteva ancora rendere molti servizi; che gli assi della politica italiana erano quattro e non uno; e cioè il mediterraneo, come principale, che avrebbe potuto ricomporre la situazione mediterranea in una situazione di collaborazione e di dignità con l'Inghilterra; affermava che l'Asse occidentale (con la Francia) e quello danubiano (con la Jugoslavia) era da tutti desiderato, e quello con i paesi transcesanici, senza nominare neppure l'asse Roma-Berlino riaffermando che dovevamo collaborare senza gratuite filie e senza fobie ma con grande franchezza con tutti gli Stati.

...
 degli esteri e perciò a...
 nazionali. Pur non inf...
 nelle...

Quindi il discorso, che era evidentemente contro corrente, costituiva un ammonimento per il ritorno alla politica di intesa e di collaborazione, era un invito ad andare verso una politica di pace e di largo respiro, dopo aver superato la burrasca della conquista abissina.

L'altro discorso incriminato è quello pronunciato il 19 dicembre 1935 sulla Camera dei Fasci. Gran Consiglio e Camera (quest'ultima per acclamazione) avevano approvato il disegno di legge, che era stato presentato al Senato con relazione favorevole. Il Giannini, incoraggiato da vari senatori, si levò solo a parlare - con garbo ma con fermezza per dimostrare l'ansiosa perplessità del Senato di fronte al nuovo esperimento, la esigenza di contrastare l'orientamento ufficiale della stampa e del parlamento, facendo constatare che la Camera dei fasci, rompeva definitivamente la tradizione costituzionale italiana con un netto distacco dallo Statuto del Regno; faceva l'apologia dello Statuto Albertino, che chiamava "il documento storico a cui guardiamo con infinito amore, che è servito di guida per questi novant'anni di vita, che possiamo dire vissuta segnamente, che è il simbolo della nostra indipendenza e della nostra libertà, è la nostra storia e la nostra vita e che deve pur sempre rappresentare la nostra carta costituzionale".

Ed in quell'epoca parlare in modo così chiaro costituiva un atto di coraggio, se non di audacia, perchè si correva il pericolo della scomunica fascista e quindi la caduta in disgrazia.

Nè miglior fortuna può avere l'accusa contro il Giannini della responsabilità della guerra per essere stato presidente della Commissione delle Leggi di Guerra e di Neutralità. È indubitato che l'artefice di una legge deleteria alla nazione possa essere chiamato a rispondere del suo operato però bisogna tener presente che l'artefice della legge non è tanto colui che ne studia l'enunciazione quanto colui che la enunciazione fa propria e la firma e ne dispone la divulgazione. Nel caso in esame non è a parlarsi - come ha ritenuto il denunciante - che il Giannini possa ritenersi la causa efficiente della guerra perduta perchè le leggi di guerra e di neutralità non sono state una innovazione del fascismo, ma sono esistite in tutte le nazioni civili e presso tutti i popoli che hanno avuto una coscienza nazionale. In Italia abbiamo cominciato con le ordinanze sarde, seguite dalla dichiarazione di Parigi del 1856, dalle convenzioni dell'Aia del 1897 e del 1907, dalla dichiarazione di Londra, dalla convenzione della Croce Rossa, dalle convenzioni di Washington sulla guerra sottomarina, chimica e batteriologica, dalle regole dell'Aia sulla guerra aerea, dalle nuove convenzioni sulla guerra chimica, sul trattamento dei malati, feriti e prigionieri di guerra. Di fronte a questo numero straordinario di convenzioni internazionali, nel 1935 si sentì il bisogno di creare una commissione per ordinare le leggi di guerra e di neutralità; a capo di tale commissione fu messo il Sen. Giannini, che era ritenuto la persona più capace perchè a capo dei servizi giuridici del Ministero degli Esteri e perciò a conoscenza della codificazione internazionale. Furono infatti introdotte nella nuova legge solte

disposizioni in conformità delle norme di diritto internazionale ma fu tenuto anche conto delle altre ed insopprimibili norme di umanità di morale e di diritto quale la città sanitaria, lodata nel campo internazionale ed adottata da tutti gli Stati nell'attuale guerra - quindi l'accusa viene a perdere ogni fondamento.

Si è anche accusato il Giannini di collaborazione con i tedeschi per avere presieduto la Commissione italo-germanica per gli scambi commerciali. Deve osservarsi che tale carica non costituisca un incarico speciale bensì una funzione della qualifica di direttore generale degli Affari Commerciali equiparato ad ambasciatore presso il Ministero degli Affari Esteri. A dimostrare la infondatezza di quest'accusa basta leggere l'appunto trasmesso dal Ministro degli Esteri Visconti-Venosta all'Alto Commissariato (fol. 52-59 del processo).

Infatti dice il detto ministro, che la preparazione tecnica degli accordi e la successiva loro applicazione erano demandate ai dicasteri tecnici direttamente interessati (Scambi e Valute, Corporazioni, Finanze, Agricoltura, Comunicazioni), i quali solo potevano conoscere i fabbisogni valutari e commerciali del Paese, le disponibilità, l'entità e i valori singoli o complessivi degli scambi. Al Presidente della Commissione incombeva il lavoro di coordinamento fra le varie amministrazioni, la condotta diplomatica delle trattative ed infine, in base agli ordini del Ministro degli Esteri, la conclusione dell'accordo. Era uso costante che i vari capi delle delegazioni dovessero riferire ai capi dei dicasteri l'andamento delle trattative ed in caso di contrasti, come accadeva sovente, avvenivano degli scambi di vedute fra i vari ministri e si redigevano dall'uno e dall'altro di essi pre-memoria riassuntivi al Capo del Governo per le definitive determinazioni. Quindi il Presidente delle Delegazioni non aveva un giudizio o una facoltà di iniziativa tale da permettergli di danneggiare o favorire "ad libitum" interessi generali e tanto meno particolari.

A questo punto occorre ricordare l'attività spiegata dal Giannini nel periodo post-bellico ed in quello bellico.

Al termine delle sanzioni ginevrine erano scaduti di fatto o di diritto tutti gli accordi con circa 50 paesi esteri e si rese necessario rivedere contemporaneamente le relazioni economiche con tutto il mondo, conclusasi con una serie di accordi che portavano all'assessamento ed alla ripresa della economia italiana, la quale in quel doloroso periodo, era dominata da due criteri fondamentali, imposti quali direttive assolute al Governo, alle quali né il Sen. Giannini né qualsiasi altro dirigente poteva sottrarsi. Autarchia e scambi compensati. L'operato del Sen. Giannini, in questo periodo, fu quanto mai intenso e complesso col susseguirsi di delegazioni straniere, le cui sedute erano talvolta contemporanee per più paesi ed il Giannini affrontò tale difficile e pesante compito con dedizione e sacrificio.

58

Nel periodo bellico nel quale le relazioni economiche si svolsero per circa tre quarti del volume totale con la sola Germania, non fu compiuta alcuna azione di preparazione alla guerra, nè nel campo industriale nè nel campo alimentare da parte della direzione Generale degli Affari Commerciali del Ministero degli Esteri ed il progressivo peggioramento delle nostre relazioni con le grandi democrazie si condusse - prima che scoppiasse il conflitto, nelle mani della Germania, la quale regolava a suo piacimento le nostre risorse e quelle che provenivano dall'Ungheria, Romania e Jugoslavia. Il Giannini fece e tentò di fare quanto era in suo potere se non per avviare (il che era impossibile) almeno per attenuare i danni che derivavano da una tale situazione di cose: a varie riprese il Giannini richiamò l'attenzione del Ministro Ciano e degli altri ministri interessati; anzi risulta dagli atti che dovette imporre la sua autorità per addivenire agli accordi con la Svizzera (che si voleva strangolare) e con la Romania, anzi andò al di là delle istruzioni di massima ricevute allo scopo di creare un'atmosfera di comprensione con la Francia, riuscendosi di far troppe pesare le clausole armistiziali.

Inoltre per diminuire gli indiretti ed esosi saccheggi dell'alleato, fu promotore della tessera dell'abbigliamento - per impedire ai tedeschi di fare acquisti nei negozi italiani - dell'accordo sulle somministrazioni reciproche delle FF. AA. e dell'accordo per il controllo doganale. E' di dominio pubblico, poi, il risentimento di Clodius, Presidente del Comitato germanico contro il Giannini, il quale si rifiutava quasi sistematicamente alle richieste della delegazione tedesca - tanto che il Clodius qualificava il Giannini come intrattabile.

Se i risultati furono scarsi o nulla si deve alle direttive imposte direttamente dal Capo del Governo e dal Ministro Ciano, ai quali sovente ricorreva la delegazione tedesca per superare la opposizione della delegazione italiana presieduta dal Giannini.

Di tale larga relazione il Giudice Istruttore dell'Alto Commissariato non ha creduto o voluto tenere alcun conto per emettere - in quella sede, i provvedimenti di giustizia doverosi; ha trasmesso gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria per competenza! ...

Dall'essere particolareggiato delle imputazioni attribuite al Giannini, si può con sincera tranquillità affermare che i fatti attribuitigli non costituiscono reato.

Ma a tale conclusione si dovrà arrivare anche esaminando i detti fatti alla stregua delle disposizioni di legge 27.7.1944 n. 159.

Il Giudicante, in una precedente sentenza istruttoria in data 1.12.1944 nel processo contro l'ex Prefetto Stracca Giuseppe, ritenne che nella frase "atti rilevanti" il legislatore abbia voluto comprendere non gli atti e fatti che il funzionario deve compiere per la esplicazione normale della sua attività di funzionario, ma quella che riguarda una sua iniziativa, una particolare direttiva, un atto che poteva

anche non compiere e l'ha compiuto, nonché un extra, un "ultra" un "non uso od un abuso" delle funzioni affidategli, in breve una deviazione qualsiasi dell'attività legittima attuata a scopo fascioso. E tale attività deve risultare in modo concreto e positivo sotto forma di circostanziati e determinati episodi, nei quali possono rinvenirsi gli estremi della illegalità, dell'arbitrio oppure della specifica finalità e direzione delittuosa. Deve trattarsi inoltre non di un atto solo, ma di una serie di atti che siano tutti di grande importanza e gravità e tali da sorreggere, puntellare, rafforzare il regime fascista e che tra la esplicazione dell'attività delittuosa ed il fatto obiettivo del mantenimento in vigore del regime fascista esista uno stretto nesso di causalità in modo che gli atti compiuti dall'autore, nel loro complesso, abbiano prodotto l'effetto ed il risultato di mantenere in vita, consolidare, sorreggere il regime fascista.

Se questi estremi mancano, non può parlarsi di sussistenza del reato di cui all'art. 3 - capov. 1° della Legge, ma di una ragione di epurazione a norma degli articoli 11 e seguenti della legge stessa.

Nel caso in esame occorre esaminare altri peculiari lati della questione. Il Giannini, oltre funzionario civile dello Stato (Consigliere di Stato), Direttore Generale degli Affari Commerciali con l'Estero, era anche Senatore del Regno. Ora il funzionario dello Stato che esegue gli ordini e le direttive dei superiori gerarchici, che regola la sua opera in conformità dei criteri generali di governo ed osserva scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni ricevute, ed alle quali non può in alcun modo sottrarsi, non può rispondere di nessun reato. Tale conclusione trova conforto nella legge francese 23 Novembre 1944 art. 10 § 3 che così dice: "Il n'y a ni crime ni délit à la charge des auteurs et complices lorsque les faits n'ont comporté de leur part que la stricte exécution - exclusive de toute initiative personnelle - d'ordre ou d'instructions reçues sans aucun dépassement de ceux-ci ou de l'unique accomplissement d'obligations professionnelles sans participation volontaire à un acte antinational." (Giovanni B. Boeri Le Corti di Giustizia in Francia - in "Realtà Politica", n° 7, 1945) e se verrà iscritta nelle sue mansioni può rispondere - disciplinarmente se nell'esecuzione dei suoi doveri si dimostrò fazioso o settario, o penalmente se ebbe ad incorrere in illeciti, ipotizzabili giuridicamente come reati. Nel caso che si riscontri questa seconda ipotesi, non può rincontrarsi il reato di cui all'art. 3 citato D.L.L. se non si dimostrerà che il soggetto del reato abbia agito spontaneamente e liberamente, con piena scienza e coscienza del proprio operato ed in modo così importante e grave da diventare uno degli artefici della imitazione della forma di governo dello Stato e della conservazione di tale forma innovatrice e rivoluzionaria. L'art. 3 citato parifica coloro che hanno contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il fascismo con coloro che hanno promosso e diretto il colpo di Stato del 3 Gennaio 1925, comminando la stessa gravissima pena prevista dall'art. 118 C.P. 1889. Ora il Giannini, sebbene avesse ricoperto numerose ed importanti cariche, non assunse mai a tale altezza "politica" da parificarsi a quella richiesta dalla legge.

Pertanto deve si escludere che il suo operato abbia potuto comprendere gli estremi del reato rubricato. Se il funzionario invece non compie atti illeciti penalmente perseguibili, ma atti di zelo, di esagerazione, di iniziative oltre ed extra il proprio dovere, tutt'al più può essere sottoposto a procedimento disciplinare di ammonizione a norma degli art. 11 e segg. D.L.R. 17.7.44 n. 159. Ed in ciò gli accusatori concludevano per l'allontanamento di lui dalle cariche che ricopriva. Se, poi, si vuole riguardare il Giannini nella sua opera di Senatore, nella eventualità che qualche rilievo possa o debba farsi sul suo operato, deve si tutt'al più fare ricorso all'art. 6 u.c. stessa legge nel quale per i membri di assemblee legislative (senatori) i quali con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, non sono comminate sanzioni penali: bensì sanzioni di carattere amministrativo quale la decadenza dalle cariche senza pregiudizio delle altre sanzioni di cui allo stesso decret. In quanto applicabilità dello scopo di tale specifica disposizione trova spiegazione nella lettera e nello spirito della legge stessa, la quale non ha creduto di parificare le responsabilità dei veri e diretti autori della legge inique (es. legislazione contro gli ebrei) con coloro che l'hanno votata. Evidentemente la responsabilità maggiore prevista dall'art. 3 cap. 1°, si è voluta far cadere sui ministri proponenti e sugli attori principali ed una responsabilità ridotta sui componenti delle assemblee legislative che l'hanno votata.

Pertanto comunque e a qualsiasi lato voglia guardarsi l'attività sottoposta spiegata dal Giannini - sia nei riguardi dei fatti obiettivi esposti sia sotto il profilo giuridico, deve arriversi all'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

F. G. G.

Viato l'art. 378 C.P.P.

in parziale difformità della requisitoria del Procuratore Generale

dichiara chiusa la fase istruttoria

dichiara non doversi procedere a carico di Giannini Amedeo in ordine al delitto ascrittogli in rubrica perchè il fatto non costituisce reato;

ordina che il Giannini venga assolto se non detenuto per altra causa.

Roma, 24 Febbraio 1945

Il Consigliere Istruttore

F.to Ricciardi



MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Direzione Generale per l'Educazione e l'Alta Istruzione
 DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Divisione ⁴ _____ Sez _____ Roma _____
 Prot. N° 170 _____ Allegati _____ 3 MAR 1948
 Risposta al f. del _____ *AL* La Presidenza del Senato
 Div. _____ Sez _____ N° _____
 OGGETTO: Prof. Amedeo GIANNINI, - ROMA

Questa Commissione, in virtù del D.L.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, procede a carico del Prof. Amedeo GIANNINI, incaricato di diritto aeronautico presso l'Università di Roma, già deferito dall'Alto Commissariato aggiunto per l'epurazione per avere partecipato attivamente alla vita politica del fascismo quale Senatore dopo il 3 gennaio 1925 e con altre cariche.

Si prega di voler riferire sull'attività del Prof. GIANNINI come Senatore.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Roma, 12 marzo 1945.

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI SEPARAZIONE
DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Ministero della Pubblica Istruzione

- R O C K A -

In risposta alla lettera 9 corr., n. 270, trasmetto
a codesta Commissione le informazioni richieste circa l'attiva-
tà politica svolta dal Senatore prof. Amedeo Giannini.



Il Senatore Prof. Amedeo GIANNINI ha parlato sui seguenti disegni di legge:

XXIX LEGISLATURA

1. Disciplina delle professioni di insegnanti di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale. (n. 142 - 30 maggio 1934)
2. Conversione in legge del R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1071, che ha dato esecuzione ai seguenti patti economico fra l'Italia e l'Austria stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per lo sviluppo per i rapporti economici fra i due Paesi - protocollo finale relativo - convenzione per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste (259 - 20 marzo 1935)
3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Educazione Nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (436 - 20 e 21 marzo 1935)
4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (464 - 22 e 25 marzo 1935)
5. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (495 - 26 marzo 1935)
6. Approvazione dell'accordo fra l'Italia ed altri Stati concernente l'adozione di disposizioni particolari per il trasporto delle merci spedite per ferrovia con lettera di vettura all'ordine. (457 - 29 marzo 1935)
7. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (515 - 30 e 1° aprile 1935)
8. Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (550) 17 e 18 maggio 1935)
9. Mutamento della denominazione di Monte di Pietà in "Monti di Pegni". (582 - 27 maggio 1935)
10. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (620 - 27 e 28 maggio 1935)

- 11 . Conversione in legge del R.D.L. 27 giugno 1935, n. 1217, contenente modificazioni alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. (778 - 20 dicembre 1935)
- 12 ; Conversione in legge del R.D.L. 14 luglio 1935, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. (839 - 17 dicembre 1935)
- 13 . Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. (1021 - 14 e 16 marzo 1936)
- 14 . Conversione in legge del R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo. (1270 - 15 dicembre 1936)
- 15 . Conversione in legge del R.D.L. 17 dicembre 1936, n. 2286, concernente l'istituzione in ente morale della "Fondazione Attilio Odero" con sede in Genova e approvazione del relativo statuto. (1507 - 18 marzo 1937)
- 16 . Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938. (1615 - 20 e 22 marzo 1937)
- 17 . Conversione in legge del R.D.L. 3 settembre 1936, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. (1494 - 19 marzo 1937)
- 18 . Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938. (1719 - 19 e 20 maggio 1937)
- 19 . Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938. (1752 - 20 e 25 maggio 1937)
- 20 . Dichiarazione di solennità civile dell'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. (1761 - 18 dicembre 1937)
- 21 . Conversione in legge del R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 1839, riguardante l'istituzione della Gioventù Italiana del Littorio. (1979 - 17 dicembre 1937)

- 22 . Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2159 - 28, 29 e 30 marzo 1938)
- 23 . Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. (2586 - 19 dicembre 1938)
- 24 - Norme per il riedinamento della Discoteca di Stato. (2588 - 20 dicembre 1938)

XXX LEGISLATURA

- 1 . Provvedimenti per incoraggiare il recupero e la demolizione di navi affondate. (46 - Esteri, 2,4 e 6 maggio 1939)
- 2 . Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (47 - Esteri, 2 maggio 1939)
- 3 . Approvazione dell'accordo di carattere commerciale stipulato in Roma fra l'Italia e la Danimarca il 31 dicembre 1938. (50 - Esteri, 2 maggio 1939)
- 4 . Approvazione dei seguenti Atti stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania il 13 febbraio 1939: a) Accordo addizionale al trattato di commercio e navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con protocollo di firma; b) Accordo in merito al commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali. (53 - Esteri, 2 maggio 1939)
- 5 . Modifica dell'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, circa l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare. (119 - Esteri, 2 maggio 1939)
- 6 . Conversione in legge del R.D.L. 27 marzo 1939, n. 592, riguardante la concessione di agevolazioni daziarie a prodotti necessari ad alcune industrie e all'agricoltura. (138 - Esteri, 3 giugno 1939)
- 7 . Conversione in legge del R.D.L. 27 marzo 1939, n. 594, concernente modificazioni ed aggiunte alla tariffa generale dei dazi doganali. (140 - Esteri, 3 giugno 1939)
- 8 . Conversione in legge del R.D.L. 24 aprile 1939, n. 675, che ha portato modificazioni alla voce "oli di gas" del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. (241 - Esteri, 1° luglio 1939)
- 9 . Approvazione dell'accordo stipulato in Roma, tra l'Italia e la Francia il 25 aprile 1939 inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali. (242 - Esteri, 1° luglio 1939)

- 10 . Aumento dei ruoli nell'amministrazione del Ministero degli affari esteri. (281 - Esteri, 1° luglio 1939)
- 11 . Conversione in legge del R.D.L. 9 agosto 1939, n. 1215, concernente importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale. (385 - Esteri, 13 novembre 1939)
- 12 . Modificazioni al testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali. (390 - Esteri, 13 novembre 1939)
- 13 . Nuove norme per l'esercizio del monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall'estero. (591 - Esteri ed Educazione nazionale, 12 marzo 1940)
- 14 . Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941. (528 - Ass. Plen. 8 e 10 maggio 1940)
- 15 . Riforma dell'ordinamento della giunta delle lane e nomina di un commissario. (634 - Esteri, 8 aprile 1940)
- 16 . Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e le valute per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941. (670 - Ass. Plen. 13 e 14 maggio 1940)
- 17 . Approvazione dell'accordo stipulato in Roma fra l'Italia e il Belgio il 25 aprile 1940, inteso a regolare il commercio dei prodotti medicinali. (901 - Esteri, 18 giugno 1940)
- 18 . Legge doganale (924 - Finanze, Esteri e Lavori pubblici, 22 luglio 1940)
- 19 . Esenzione dal dazio di importazione per la calciocianamide. (1031 - Esteri, 18 settembre 1940)
- 20 . Conversione in legge del R.D.L. 28 settembre 1940, n. 1407, che autorizza l'impiego nell'azionamento dei motori agricoli in franchigia da imposte di fabbricazione, di miscele di petrolio e benzina. (1123 - Esteri, 14 novembre 1940)
- 21 . Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1186 - Esteri, 8 gennaio 1941)
- 22 . Pagamento di un diritto fisso per rilascio di certificato per merci esportate dalla Svizzera in transito nel territorio del Regno. (1217 - Esteri, 8 febbraio 1941)

- 23 . Assegnazione straordinaria per contributo a favore del centro italiano di studi americani. (1254 - Esteri, 22 febbraio 1941)
- 24 . Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942. (1295 - Finanza e Forze Armate, 19 aprile 1941)
- 25 . Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942. (1296 - Finanza e Forze Armate, 19 aprile 1941)
- 26 . Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942. (1297 - Finanza e Forze Armate, 19 aprile 1941)
- 27 . Conversione in legge del R.D.L. 16 gennaio 1941, n. 30, concernente lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro degli italiani all'estero enomina di un commissario. (1318 - Esteri, 28 aprile 1941)
- 28 . Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (1536 - Esteri, 7 novembre 1941)
- 29 . Approvazione della convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 6 settembre 1941, concernente il pagamento degli indennizzi per danni di guerra. (1538 - Esteri, 7 novembre 1941)
- 30 . Indennizzo per danni di guerra subiti da funzionari e impiegati dipendenti dal Ministero degli affari esteri. (1540 - Esteri, 7 novembre 1941)
- 31 . Conversione in legge del R.D.L. 3 ottobre 1941, n. 1169, concernente il trattamento doganale delle merci di origine greca. (1690 - Esteri, 8 gennaio 1942)
- 32 . Conversione in legge del R.D.L. 17 agosto 1941, n. 969, concernente l'istituzione dell'ente nazionale esportazione canapa. (1796 - Esteri, 17 marzo 1942)
- 33 . Costituzione di un fondo per l'erogazione di borse di pratica commerciale all'estero. (1923 - Esteri, 29 maggio e 26 giugno 1942)
- 34 . Conversione in legge del R.D.L. 19 marzo 1942, n. 355, che porta modificazioni al R.D.L. 11 gennaio 1937, n. 1, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 988, contenente disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione. (1926 - Esteri 29 maggio 1942)

- 35 . Conversione in legge del R.D.L. 15 gennaio 1942, n. 332, concernente la revisione del trattamento economico del personale all'estero di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri. (1942 - Esteri, 16 giugno 1942)
- 36 . Istituzione di un ufficio stralcio per la gestione di opere e spese già di competenza del cessato Sottosegretariato per gli affari albanesi. (2052 - Esteri, 28 settembre 1942)
- 37 . Approvazione del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale con protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania il 12 giugno 1942 (2054 - Esteri, 28 settembre 1942)
- 38 . Conversione in legge del R.D.L. 24 luglio 1942, n. 807, concernente investimenti di capitale straniero in Italia. (2105 - Esteri, 16 gennaio, 17 aprile e 23 luglio 1943)
- 39 . Modifiche alla legge 25 agosto 1940, n. 1415, che istituisce l'ente per la colonizzazione per gli italiani all'estero. (2166 - Esteri, 25 novembre 1942)
- 40 . Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (2219 - Esteri, 2 marzo 1943)



Il Senatore prof. Amedeo GIANNINI ha riferito sui seguenti disegni di legge:

XXIX LEGISLATURA

1. Approvazione della convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea, firmata all'Aja il 12 aprile 1933; (366)
2. Istituzione in via provvisoria della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della R. Aeronautica. (395)
3. Anticipazioni sull'indennizzo privilegiato aeronautico. (396)
4. Proiezione al 31 dicembre 1936 del termine per ultimare la costruzione di fabbricati fruenti della esenzione venticinquennale dall'imposta. (579)
5. Approvazione della convenzione (con protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935. (854)
6. Approvazione dell'accordo italo olandese stipulato mediante scambio di note in Roma il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori. (855)
7. Approvazione del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935. (942)
8. Approvazione del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulata fra l'Italia e la Lituania in Kaunas, il 13 luglio 1935. (943)
9. Approvazione della convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935. (944)
10. Approvazione del protocollo stipulato in Bruxelles il 21 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernente le immunità delle navi di Stato. (945)
11. Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria. (1091)
12. Approvazione della convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. (1485)

- 13 . Garanzia di cambio sulle operazioni di credito concluse dall'Istituto Nazionale dei cambi con l'estero. (2213)
- 14 . Modifica della data dei censimenti generali della popolazione. (2657)
- 15 . Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali. (2690)

XXX LEGISLATURA

- 1 . Approvazione della convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Polonia il 19 gennaio 1939, concernente l'impianto di linee aeree regolari fra i due Paesi. (49 - Esteri, 2 maggio 1939)
- 2 . Conversione in legge del R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588, concernente il regime delle esportazioni. (937 - Esteri, 31 luglio 1940)
- 3 . Conversione in legge del R.D.L. 24 giugno 1940, n. 829, che accorda la franchigia doganale per quintali 56 mila di melasso di canna per uso zootecnico. (999 - Esteri, 18 settembre 1940)
- 4 . Approvazione degli accordi stipulati in Roma tra l'Italia e la Svizzera il 22 giugno 1940. (1122 - Esteri, 14 novembre 1940)
- 5 . Approvazione degli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia e la Danimarca il 30 novembre 1940. (1216 - Esteri, 8 febbraio 1941)
- 6 . Conversione in legge del R.D.L. 13 gennaio 1941, n. 33, contenente nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni. (1305 - Esteri, 21 giugno 1941)
- 7 . Approvazione dell'accordo stipulato a Budapest, fra l'Italia e l'Ungheria, il 19 marzo 1941, per l'esercizio di linee aeree regolari. (1445 - Esteri, 12 luglio 1941)
- 8 . Conversione in legge del R.D.L. 30 aprile 1941, n. 290, contenente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci tra i territori dell'unione doganale italo-albanese e quello dellex-regno di Jugoslavo occupati dalle forze armate italiane. (1446 - Esteri, 12 luglio 1941)

- 9 . Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (2428, Esteri, 23 luglio 1943)
- 10 . Approvazione dell' ~~l~~ accordo Italo-albanese del 30 dicembre 1942 concernente i diritti dei rispettivi cittadini. (2433 - Esteri, 23 luglio 1943)
- 11 . Approvazione dell'accordo culturale con protocollo aggiuntivo stipulato in Bucarest fra l'Italia e la Rumania l'8 aprile 1943. (2434 - Esteri, 23 luglio 1943)

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

12

IN NOME DI S.A.R. UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

-----o0o-----

L'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo,
riunita in Camera di Consiglio
ha emessa la seguente

O R D I N A N Z A

Vista la richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni
contro il fascismo, in data del 7 agosto 1944, per la dichiarazio-
ne di decadenza dalla carica di Senatore di

GIANNINI AMEDEO, nato il 19 settembre 1886 a Napoli, per avere
mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra, sia con i voti,
sia con azioni individuali, fra cui propaganda esercitata dentro
e fuori il Senato;

Esaminate le deduzioni difensive dell'interessato;

Sentito il relatore;

Letti gli articoli 8 del D.L.L. 27 luglio 1944 n° 159 e 8
del D.L.L. 13 settembre 1944 n° 198;

D I C H I A R A

GIANNINI Amedeo decaduto dalla carica di Senatore.

Roma li 30 agosto 1945

Per estratto conforme all'originale

Roma li 12 settembre 1945



IL CANCELLIERE DELL'ALTA CORTE

28. XI

Caro commentatore, le sarei
molto grato se mi potessi inviare
due copie dell'ultimo
numero del settimanale.

Grasse e cordiali saluti

Alpanini



1117
74

COPIA

Roma, 1° dicembre 1947

Senato del Regno
Il Segretario Generale

149

Onorevole Professore,

sono dispiacente
di non poter soddisfare la Sua richiesta, poichè
dell'ultimo elenco dei Senatori non vi sono più
copie disponibili. Le invio, invece, quello del
1942, di cui l'Archivio ha ancora qualche esem-
plare.

Con ossequio,

Onorevole
Prof. Amedeo GIANNINI
Via del Seminario, 113

- R O M A -